

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA

collana a cura di PAOLO LORO

espropriazione per pubblica utilità

JREII

espropriazioni e occupazioni illegittime

repertorio di
giurisprudenza

2009

EXEO edizioni 

ISBN e-book formato pdf : 978-88-95578-43-9

REPERTORI

professionisti

pubblica amministrazione

espropriazioni e occupazioni illegittime

repertorio di
giurisprudenza

2009



fax: 049 9711446 – tel: 049 9711446 martedì e giovedì 12:30 > 14:00
e-mail: amministrazione@territorio.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime/sintesi giurisprudenziali relative alla patologia dell'espropriazione per pubblica utilità, elaborate a cura della redazione della rivista giuridica telematica Esproprioonline.it, tratte da pronunce del 2009. Le massime/sintesi sono seguite dagli estratti originali delle sentenze a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2011 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale del soggetto abbonato, e comunque mai a scopo commerciale.

Il pdf può essere utilizzato esclusivamente dall'acquirente nei propri dispositivi di lettura. Ogni diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale di contenuti è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

edizione: maggio 2011 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro

materia: espropriazione per pubblica utilità - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf

codice prodotto: JRE11 - ISBN: 978-88-95578-43-9 - prezzo: € 50,00

Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a direzione@exeoedizioni.it.



professionisti

pubblica amministrazione

www.esproprioonline.it - www.exeoedizioni.it

SOMMARIO

1) PATOLOGIA --> ACCESSO AI FONDI --> EFFETTI SULLA PROGETTAZIONE

2) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93

3) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ

4) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> DOPO ANNULLAMENTO

5) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> DOPO AVVIO DEL PROCEDIMENTO

6) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> IN CASO DI MANCATO ACCORDO

7) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> ISTANZA

8) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> ISTANZA --> SILENZIO

9) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> RESPONSABILITÀ IN CASO DI MANCATA ADOZIONE

10) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ASSENZA DI ALTERNATIVE

11) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ASSERVIMENTO

12) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ASSERVIMENTO --> ELETTRODOTTO

13) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ASSERVIMENTO --> IMPIANTI EOLICI

14) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ASSERVIMENTO --> IMPIANTI EOLICI --> CONTENUTO PROVVEDIMENTO

15) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ASSERVIMENTO --> IMPIANTI EOLICI --> DURATA

16) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> BENI ACQUISIBILI

17) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> BENI ACQUISIBILI --> QUOTE

18) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO

19) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> ABDICAZIONE

20) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> ACCESSIONE INVERTITA --> COMPATIBILITÀ

21) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> ACCESSIONE INVERTITA --> INCOMPATIBILITÀ

22) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> DECRETO DI ESPROPRIO

23) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPATIBILITÀ CON ALTRI MODI DI ACQUISTO --> USUCAPIONE

24) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPETENZA

25) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COMPETENZA --> COMMISSARIO AD ACTA

26) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> CONDIZIONI

27) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

28) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> COSTITUZIONALITÀ

29) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA

30) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ECCEZIONALITÀ

31) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> EFFETTO ACQUISITIVO

32) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> EFFETTO ACQUISITIVO --> EFFETTO EX NUNC

33) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> IN GENERALE

34) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE

35) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> IN SEDE DI ESECUZIONE DEL GIUDICATO

36) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> DOPO L'ACCERTAMENTO DELL'ACCESSIONE INVERTITA

37) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> DOPO SENTENZA DI ANNULLAMENTO

38) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> DOPO UNA CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DEL BENE

39) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

40) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> PENDENZA DI GIUDIZIO --> ACQUIESCENZA

41) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> PENDENZA DI GIUDIZIO --> AZIONE RISARCITORIA

42) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> PENDENZA DI GIUDIZIO --> CARENZA DI INTERESSE

43) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> PENDENZA DI GIUDIZIO --> GIUDIZIO PETITORIO

44) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE

45) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE --> VALUTAZIONE INTERESSI

46) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE --> VALUTAZIONE INTERESSI --> FINALITÀ

47) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE --> VALUTAZIONE INTERESSI --> PARTICOLARE RILEVANZA DELL'INTERESSE PUBBLICO

48) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE --> VALUTAZIONE INTERESSI --> RICHIAMO ALLA PUBBLICA UTILITÀ

49) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RAPPORTO CON LA PROCEDURA

50) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RAPPORTO CON LA PROCEDURA --> CONDIZIONE RISOLUTIVA

51) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RAPPORTO CON LA PROCEDURA --> DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

52) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> REGIONI/PROVINCE --> PROVINCIA DI TRENTO

53) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE

54) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ

55) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ --> NON RETROATTIVO

56) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ --> RETROATTIVO

57) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ --> VIGENZA DISCIPLINA SPECIALE

58) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ --> VIGENZA DISCIPLINA SPECIALE --> ART. 3 L. 458/1988

59) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA

60) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE IN FORMA SPECIFICA

61) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE

62) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI

63) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO

64) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> CONDANNA

65) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> DISCREZIONALITÀ

66) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO --> NECESSARIO

67) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO

68) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA AGRICOLA

69) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE EDIFICATE --> IMMOBILI VINCOLATI

70) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE EDIFICATE --> PLUSVALORE DERIVANTE DALL'OPERA

71) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ART. 55 DPR 327/2001

72) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ASSERVIMENTO

73) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONE

74) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONGRUITÀ

75) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO

76) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> IRRILEVANZA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

77) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DEPREZZAMENTO AREA RESIDUA

78) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DEPREZZAMENTO AREA RESIDUA --> IMPOSIZIONE FASCIA DI RISPETTO

79) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ

80) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> EDIFICABILITÀ DI FATTO

81) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO

82) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> IMPOSTE PAGATE

83) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INCIDENZA DELL'OPERA

84) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSI/RIVALUTAZIONE

85) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSI/RIVALUTAZIONE --> DIES A QUO

86) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSI/RIVALUTAZIONE --> NATURA

87) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> LUCRO CESSANTE

88) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE

89) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> NECESSITÀ

90) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PENDENZA GIUDIZIO CIVILE

91) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PERIODO DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

92) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE

93) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> SOPRASSUOLO

94) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> TITOLARE OBBLIGAZIONE

95) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO --> AREE CON VINCOLO DECADUTO/ANNULLATO

96) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA

97) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE

98) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE --> PREVALENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO

99) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DOMANDA DELLA PA

100) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DOMANDA DELLA PA --> LIMITE TEMPORALE PER LA FORMULAZIONE --> NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

101) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DOMANDA DELLA PA --> NATURA E FORMA

102) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DOMANDA DELLA PA --> PER FACTA CONCLUDENTIA

103) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DOMANDA DELLA PA --> PROCURA

104) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> DOMANDA DELLA PA --> SOGGETTO LEGITTIMATO

105) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> IPOTESI DI APPLICAZIONE

106) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> AZIONE RISARCITORIA

107) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> AZIONE RISARCITORIA --> ACCOGLIBILITÀ

108) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> AZIONE RISARCITORIA --> ACCOGLIBILITÀ --> CONDIZIONI

109) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> AZIONE RISARCITORIA --> ACCOGLIBILITÀ --> CONDIZIONI --> COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

110) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> AZIONE RISARCITORIA --> ACCOGLIBILITÀ --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE --> DISCREZIONALITÀ

111) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> AZIONE RISARCITORIA --> ACCOGLIBILITÀ --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE --> NECESSARIO

112) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> AZIONE RISARCITORIA --> ACCOGLIBILITÀ --> CONDIZIONI --> PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE --> NECESSARIO --> CONDANNA

113) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> AZIONE RISARCITORIA --> ACCOGLIBILITÀ --> CONDIZIONI -->
PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE --> NECESSARIO --> CONDANNA --> SOGGETTO
LEGITTIMATO PASSIVO

114) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> AZIONE RISARCITORIA --> ACCOGLIBILITÀ --> CONDIZIONI -->
PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE --> NON NECESSARIO

115) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> AZIONE RISARCITORIA --> NON ACCOGLIBILITÀ

116) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> RAPPORTO CON LA PROCEDURA

117) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> PRESUPPOSTI

118) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE

119) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE --> RAPPORTO TRA PRONUNCIA E PROVVEDIMENTO
DI ACQUISIZIONE

120) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE --> RAPPORTO TRA PRONUNCIA E RISARCIMENTO DEL
DANNO

121) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE EX COMMII 1 E 2 --> NECESSITÀ

122) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> TERZO COMMA -
-> RETROATTIVITÀ

123) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> UTILIZZAZIONE
DEL BENE

124) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> UTILIZZAZIONE
DEL BENE --> ATTUALE

125) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> UTILIZZAZIONE
DEL BENE --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE

126) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> UTILIZZAZIONE
DEL BENE --> MODIFICAZIONE

127) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> UTILIZZAZIONE DEL BENE --> SINE TITULO

128) PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ARTT. 32-32BIS LP BOLZANO 10/91

129) PATOLOGIA --> ASSERVIMENTO ABUSIVO

130) PATOLOGIA --> ASSERVIMENTO ABUSIVO --> ELETTRODOTTO

131) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA

132) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> CONDIZIONI

133) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> EFFETTI

134) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> MOTIVAZIONE

135) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> NATURA DISCREZIONALE

136) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> OBBLIGO

137) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> PROCEDURA

138) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA

139) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> INDENNIZZO

140) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> REVOCA --> PRESUPPOSTI

141) PATOLOGIA --> AUTOTUTELA --> SOSPENSIONE

142) PATOLOGIA --> CARENZA DI POTERE

143) PATOLOGIA --> DECRETO DI ESPROPRIO

144) PATOLOGIA --> DECRETO DI ESPROPRIO --> TARDIVO

145) PATOLOGIA --> DECRETO DI ESPROPRIO --> TARDIVO --> AREA GIÀ TRASFORMATA

146) PATOLOGIA --> DECRETO DI OCCUPAZIONE

147) PATOLOGIA --> DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ --> RAPPORTO TRA LEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA E INDENNITÀ

148) PATOLOGIA --> DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ

149) PATOLOGIA --> DIFETTO DI MOTIVAZIONE

150) PATOLOGIA --> DIFETTO DI MOTIVAZIONE --> INTEGRAZIONE POSTUMA DELLA MOTIVAZIONE

151) PATOLOGIA --> ERRORE MATERIALE --> RETTIFICA

152) PATOLOGIA --> ERRORE MATERIALE --> RETTIFICA --> PROCEDURA

153) PATOLOGIA --> GIUSTO PROCEDIMENTO

154) PATOLOGIA --> GIUSTO PROCEDIMENTO --> EMENDABILITÀ

155) PATOLOGIA --> INOSSERVANZA ORDINE DEGLI ATTI

156) PATOLOGIA --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE

157) PATOLOGIA --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE --> STRADA

158) PATOLOGIA --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE --> USO CONVENUTO

159) PATOLOGIA --> NULLITÀ

160) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

161) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE

162) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> IMPLICITA

163) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> IN OCCUPAZIONE USURPATIVA

164) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> IN QUALUNQUE TIPO DI OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

165) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> INAMMISSIBILITÀ

166) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> MOMENTO DELLA PERDITA DELLA PROPRIETÀ

167) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

168) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ABDICAZIONE --> TITOLARITÀ DEL BENE

169) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ASSENZA TITOLO

170) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ASSENZA/SOPRAVVENUTA INEFFICACIA PUBBLICA UTILITÀ

171) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

172) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO --> PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CERTEZZA DEL DIRITTO

173) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO --> PRINCIPIO DI LEGALITÀ E CERTEZZA DEL DIRITTO --> ATTO FORMALE DI ESPROPRIO

174) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA

175) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> DISTINZIONE

176) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> DISTINZIONE --> SENTENZA 191

177) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA

178) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> ANNULLAMENTO DICHIARAZIONE P. U.

179) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> DECRETO DI ESPROPRIO TARDIVO

180) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> DEMANIO E PATRIMONIO INDISPONIBILE

181) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> ESISTE

182) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> MOMENTO DELL'ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO

183) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> NON ESISTE

184) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> NOZIONE

185) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> OCCUPAZIONI PARTICOLARI --> RICERCHE ARCHEOLOGICHE

186) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> PRESUPPONE L'ILLEGITTIMITÀ DELL'OCCUPAZIONE

187) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> PRESUPPONE LA MANCANZA DEL TITOLO ACQUISITIVO

188) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> RELITTI

189) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> SUSSISTENZA P. U.

190) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> TRASFORMAZIONE IRREVERSIBILE, CON

191) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --> TRASFORMAZIONE IRREVERSIBILE, SENZA --> PIANI DI ZONA

192) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITOLO

193) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITOLO --> ASSENZA/ANNULLAMENTO/INEFFICACIA PU

194) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E USURPATIVA --> OCCUPAZIONE USURPATIVA O SINE TITOLO --> NOZIONE

195) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> REVOCA PUBBLICA UTILITÀ

196) PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> SCADENZA TERMINI

197) PATOLOGIA --> OMISSIONI

198) PATOLOGIA --> OMISSIONI --> OMESSA ALLEGAZIONE ATTI RICHIAMATI

199) PATOLOGIA --> OMISSIONI --> OMESSA INDICAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

200) PATOLOGIA --> OMISSIONI --> OMESSA INDICAZIONE RIMEDI GIURISDIZIONALI

201) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM

202) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI

203) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> ECCESSIVA ONEROSITÀ/PREGIUDIZIO ALL ECONOMIA NAZIONALE

204) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE

205) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> LIMITI --> REALIZZAZIONE DELL'OPERA

206) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> OCCUPAZIONE USURPATIVA

207) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> OCCUPAZIONE USURPATIVA --> TUTELA RISARCITORIA O RESTITUTORIA A DISCREZIONE DEL PROPRIETARIO

208) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> POTERI DEL GIUDICE

209) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> PRESCRIZIONE

210) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RICHIESTA IN SEDE DI OTTEMPERANZA

211) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RIMESSIONE IN PRISTINO

212) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RIMESSIONE IN PRISTINO --> IMPOSSIBILITÀ

213) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> SOGGETTO OBBLIGATO

214) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> TUTELA RISARCITORIA O RESTITUTORIA A DISCREZIONE DEL PROPRIETARIO

215) PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> TUTELA RISARCITORIA SUSSIDIARIA RISPETTO ALLA RESTITUTORIA

216) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO

217) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA

218) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> INTERCLUSIONE

219) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREA RESIDUA --> PERDITA EDIFICABILITÀ

220) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE AGRICOLE

221) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE AGRICOLE --> EDIFICABILITÀ DI FATTO

222) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE AGRICOLE --> TERTIUM GENUS

223) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> AREE EDIFICATE --> FABBRICATI ABUSIVI

224) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ART. 55 DPR 327/2001

225) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ART. 55 DPR 327/2001 --> L 244/2007

226) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ART. 55 DPR 327/2001 --> L 244/2007 --> GIUDIZI PENDENTI

227) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ASSERVIMENTO ABUSIVO

228) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ASSERVIMENTO ABUSIVO --> ELETTRODOTTO

229) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ASSERVIMENTO ABUSIVO --> METANODOTTO

230) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CEDU

231) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CEDU --> DANNO MORALE

232) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CEDU --> PLUSVALORE DERIVANTE DALL'OPERA ABUSIVA

233) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

234) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> COSTITUZIONALITÀ

235) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> COSTITUZIONALITÀ --> RAPPORTI PENDENTI

236) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> COSTITUZIONALITÀ --> RAPPORTI PENDENTI --> DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS

237) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> COSTITUZIONALITÀ --> RAPPORTI PENDENTI --> DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS --> DIFETTO DI INTERESSE

238) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> GIUDIZI IN CORSO

239) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> OCCUPAZIONE USURPATIVA

240) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMMA 7 BIS DELL'ART. 5 BIS DEL DL 333/1992 --> SOLO AREE EDIFICABILI

241) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> COMPORTAMENTO DEL CREDITORE

242) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI

243) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA

244) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> IN CASO DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO

245) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> IN CASO DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ATTO --> ERRORE SCUSABILE

246) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> IN CASO DI INERZIA

247) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> COLPEVOLEZZA --> ONERE DELLA PROVA

248) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> DANNO INGIUSTO

249) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> DANNO INGIUSTO --> ONERE DELLA PROVA

250) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CONDIZIONI --> NESSO DI CAUSALITÀ

251) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO

252) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> IN OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

253) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> IN OCCUPAZIONE USURPATIVA

254) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> IRRILEVANZA DELLA DISTINZIONE OCCUPAZIONE ACQUISITIVA / USURPATIVA

255) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> IRRILEVANZA TIPOLOGIA DI INTERVENTO

256) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> IRRILEVANZA TIPOLOGIA DI INTERVENTO --> INTERVENTI DI RIFORMA ECONOMICO- SOCIALE

257) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> PLUSVALORE DERIVANTE DALL'OPERA ABUSIVA

258) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> PROSPETTIVE MODIFICA DESTINAZIONE

259) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> SVALUTAZIONE

260) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI DI CALCOLO --> VANTAGGIO --> DERIVANTE DALL'OPERA

261) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> CRITERI ESTIMATIVI

262) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO

263) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> AMBIENTALE

264) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> ATTIVITÀ ECONOMICA

265) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> AZIENDA AGRICOLA

266) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> COSTI DI RIPRISTINO

267) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> COSTI DI TRASFERIMENTO

268) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA ANNULLAMENTO DELL'ATTO

269) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA ANNULLAMENTO DELL'ATTO --> REITERA VINCOLI

270) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA INOSSERVANZA OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE

271) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA INOSSERVANZA OBBLIGO DI RIPIANIFICAZIONE --> DANNO DA RITARDO

272) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA REITERAZIONE DEL VINCOLO --> DANNO DA ANNULLAMENTO

273) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA REITERAZIONE DEL VINCOLO --> DANNO DA ANNULLAMENTO --> ONERE DELLA PROVA

274) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA RITARDI NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

275) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DA VIZI FORMALI

276) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> DECLASSAMENTO

277) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> FUTURO

278) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> LUCRO CESSANTE

279) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> MATERIALE DI SCAVO

280) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> MORALE/NON PATRIMONIALE

281) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> MORALE/NON PATRIMONIALE --> DA FUMUS PERSECUTIONIS

282) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> MORALE/NON PATRIMONIALE --> TEMPI DI LIQUIDAZIONE

283) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> PROVA

284) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> DANNO --> SOPRASSUOLI

285) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ

286) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> FASCIA DI RISPETTO

287) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> EDIFICABILITÀ --> VOLUMETRIE ASSORBITE DALL'OPERA PUBBLICA

288) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> FITTAVOLO

289) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> IMPOSTE & TASSE

290) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> IMPOSTE & TASSE --> RITENUTA FISCALE

291) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> IMPOSTE & TASSE --> VERIFICA ICI

292) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSE LEGITTIMO --> BENE DELLA VITA

293) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> INTERESSE LEGITTIMO --> GIUDIZIO PROGNOSTICO

294) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE

295) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE --> IN CASO DI ABDICAZIONE

296) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE --> IN CASO DI OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

297) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE --> IN CASO DI OCCUPAZIONE USURPATIVA

298) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

299) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO

300) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO --> BENE TRASFORMATO

301) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DIES A QUO

302) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> EFFETTIVO SPOSSESSAMENTO

303) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> FINO ALLA RESTITUTIO IN INTEGRUM

304) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> MOMENTO RICOGNIZIONE VALORE DEL BENE

305) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA IN OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

306) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> PRECEDENTE AD ABDICAZIONE

307) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA PRECEDENTE ALL'ILLEGITTIMA

308) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA PRECEDENTE ALL'ILLEGITTIMA --> INDENNITÀ VIRTUALE DI ESPROPRIAZIONE

309) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> ONERE DELLA PROVA

310) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE

311) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

312) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO

313) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO --> IN CASO DI AZIONE CONSEQUENZIALE AD ANNULLAMENTO

314) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO --> NEL CASO DI OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

315) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO --> SCADENZA OCCUPAZIONE LEGITTIMA

316) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DURATA --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

317) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

318) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE --> AZIONE DEMOLITORIA

319) PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE

320) PATOLOGIA --> VIOLAZIONE/ELUSIONE DI GIUDICATO

321) PATOLOGIA --> VIOLAZIONE/ELUSIONE DI GIUDICATO --> PROVVEDIMENTI CAUTELARI

322) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE

323) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> CONTRADDITTORIETÀ ESTRINSECA

324) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> DISCREZIONALITÀ TECNICA

325) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

326) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> ILLOGICITÀ MANIFESTA

327) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> ECCESSO DI POTERE --> SVIAMENTO DI POTERE

328) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ

329) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> INCOMPETENZA

330) PATOLOGIA --> VIZI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA --> IRREGOLARITÀ FISCALI

n°1 PATOLOGIA --> ACCESSO AI FONDI --> EFFETTI SULLA PROGETTAZIONE

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n. 2603 del 23/12/2009 - Relatore: Mara Bertagnolli - Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi: Anche laddove l'accesso ai fondi sia effettivamente avvenuto in assenza di un'autorizzazione, ciò non può in alcun modo inficiare la legittimità dei successivi atti di approvazione del progetto, trattandosi di atti dotati di reciproca autonomia.

Estratto: «Del tutto priva di rilievo è la circostanza (dedotta con la seconda censura) che ai ricorrenti non sia stata data conoscenza dell'avvenuto rilascio di un'autorizzazione per l'accesso ai fondi. Il ricorso a tale istituto è, in primo luogo, eventuale e non necessario, posto che non si può escludere a priori che una rilevazione dello stato dei luoghi possa avvenire senza entrare sulla proprietà privata. Circostanza che ricorreva anche nel caso di specie, atteso quanto affermato da parte resistente, che, a sostegno di ciò, ha evidenziato come l'area interessata fosse contigua all'attuale sede stradale. In ogni caso, anche laddove l'accesso ai fondi fosse effettivamente avvenuto in assenza di un'autorizzazione ciò non può in alcun modo inficiare la legittimità dei successivi atti di approvazione del progetto, trattandosi di atti dotati di reciproca autonomia.»

n°2 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 31 LP TRENTO 6/93

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENTO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n. 152 del 07/05/2009 - Relatore: Alma Chiettoni - Presidente: Francesco Mariuzzo

Sintesi: L'art. 31 della L. P. Trento n. 6 del 1993 prevede, in presenza di determinate condizioni, l'emanazione del decreto di esproprio "di immobili" sui quali insistono opere pubbliche, ovvero opere private di interesse pubblico, senza alcun riferimento alla proprietà, privata o pubblica, degli stessi immobili.

Estratto: «2a. Con il primo motivo dell'atto introduttivo l'istante assume che la ratio della normativa provinciale applicata nel caso de quo presupporrebbe l'esproprio di beni di proprietà privata, mentre il bene oggetto del provvedimento di esproprio sarebbe già appartenuto alla proprietà pubblica in forza di un atto di donazione in base al quale avrebbe conseguito anche una destinazione a pubblica utilità. 2b. Le argomentazioni sopra riportate non possono peraltro essere condivise, non trovando esse alcuna base normativa, limitandosi il menzionato art. 31 a prevedere, in presenza di determinate condizioni, l'emanazione del decreto di esproprio "di immobili" sui quali insistono opere pubbliche, ovvero opere private di interesse pubblico, senza alcun riferimento alla proprietà, privata o pubblica, degli stessi immobili. Nello stesso senso dispongono i principi generali in materia di espropriazione per pubblica utilità, posto che i beni del patrimonio disponibile degli enti pubblici non sono menzionati fra i beni non espropriabili (quali quelli appartenenti al demanio pubblico) o fra i beni espropriabili solo in casi particolari, quali i beni appartenenti al patrimonio indisponibile che possono essere espropriati solo per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione (cfr., art. 4 del D. Lgs. 8. 6. 2001, n. 325).»

Sintesi: L'art. 31 della L. P. Trento n. 6 del 1993 si caratterizza per due aspetti: a) l'espressa esclusione delle garanzie procedurali proprie dell'istituto espropriativo ordinario, b) la mancata previsione del pagamento di qualsiasi indennità.

Estratto: «4a. Va premesso, al riguardo, che l'art. 31 della citata legge provinciale n. 6 del 1993 - il quale dispone che il decreto di esproprio possa essere emanato a favore di enti pubblici e con oggetto "immobili sui quali insistono opere pubbliche ovvero opere private di interesse pubblico", che ivi "esistano da più di venti anni" - si caratterizza per due aspetti: a) l'espressa esclusione delle garanzie procedurali proprie dell'istituto espropriativo ordinario, b) la mancata previsione del pagamento di qualsiasi indennità. Tale peculiare sanatoria di situazioni consolidate in via di fatto per il decorso di un lasso temporale ultra ventennale è giustificata dal presupposto espresso nel comma 3 del citato art. 31, ossia dal fatto che il diritto alla percezione di qualsiasi indennizzo sia già prescritto. In altri termini, con l'introduzione di tale norma speciale il Legislatore provinciale, senza interferire con la disciplina civilistica dell'usucapione, ha inteso apprestare tutela ad un fatto

consolidatosi nel tempo a favore della collettività, che deve in ogni caso presentare un decorso pacifico, continuo ed ininterrotto (in termini, T. R. G. A., Trento, 26. 2. 2009, n. 64; 6. 3. 2009, n. 72 e 23. 4. 2009, n. 126). Questo Tribunale ha già avuto occasione di esprimersi sull'interpretazione di tale normativa, reputando che "in tale contesto ... tale particolare istituto, risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, debba essere applicato in maniera rigorosa e non possa, quindi, trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, per le quali debbono trovare all'opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie" (cfr., sentenze 11. 12. 2007, n. 192 e 10. 11. 2008, n. 286). 4b. Tornando ora alla fattispecie all'esame, deve essere rilevato che il Comune di Calceranica al Lago asserisce di aver realizzato alla fine degli anni sessanta sul terreno de quo l'asfaltatura per realizzare un parcheggio, accompagnando tale affermazione con il deposito di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del signor Romano Belloni, che afferma essere stato il progettista ed il direttore dei lavori; che successivamente avrebbe provveduto alla sua manutenzione e al periodico rifacimento delle strisce bianche di individuazione degli stalli di sosta. Anche tale ulteriore asserzione è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del signor Aldo Ferrari, operaio comunale dal 1991. Peraltro i lavori di sistemazione della spiaggia "Al Pescatore", vistati nel mese di maggio 1998 dal Comune di Calceranica, sono stati in realtà progettati ed eseguiti dal Servizio ripristino e valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento (documenti n. 18 in atti della stessa parte). 4c. Il Comune di Caldonazzo non nega che l'asfaltatura sia stata eseguita in passato dal Comune di Calceranica al Lago, ma contesta che tale lavoro sia sufficiente ad integrare sia l'elemento della pubblicità dell'opera sia il successivo possesso ininterrotto ventennale decorrente dalla fine degli anni '60. Dagli atti di causa emerge, infatti, che nell'anno 1996 il Comune di Caldonazzo ha progettato ed eseguito il rifacimento delle recinzioni sulle pp. ff. 1/12 e 1/16 e che nell'anno 1998 ha installato bacheche e segnaletica verticale sulle stesse particelle, acquisendo anche il parere di conformità urbanistica da parte del Comune di Calceranica al Lago. E la p. f. 1/12 comprendeva al tempo anche il lotto di terreno frazionato solo in data 5. 4. 2005 con l'individuazione della neo costituita p. f. 1/268, qui in contestazione. 4d. In definitiva, ribadito che l'uso della particella 1/268 a pubblico parcheggio gratuito a favore di chiunque intendesse frequentare il Lago di Caldonazzo non è stato posto in discussione da alcuno dei due Comuni, appare certo che su di essa, asfaltata a cura del Comune di Calceranica al Lago alla fine degli anni sessanta, siano state poi eseguite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria attribuibili ad entrambe le Amministrazioni. Ne consegue che, in assenza di una situazione ininterrotta e consolidata di fatto, non può pertanto sostenersi che possa trovare applicazione la particolare procedura espropriativa prevista dall'articolo 31 della L. p. n. 6 del 1993.»

Sintesi: Con l'introduzione della norma speciale di cui all'art. 31 della L. P. Trento n. 6 del 1993, il legislatore provinciale, senza interferire con la disciplina civilistica dell'usucapione, ha inteso apprestare tutela ad un fatto consolidatosi nel tempo a favore della collettività, che deve in ogni caso presentare un decorso pacifico, continuo ed ininterrotto.

Estratto: «4a. Va premesso, al riguardo, che l'art. 31 della citata legge provinciale n. 6 del 1993 - il quale dispone che il decreto di esproprio possa essere emanato a favore di enti pubblici e con oggetto "immobili sui quali insistono opere pubbliche ovvero opere private di interesse pubblico", che ivi "esistano da più di venti anni" - si caratterizza per due aspetti: a) l'espressa esclusione delle garanzie procedurali proprie dell'istituto espropriativo ordinario, b) la mancata previsione del pagamento di qualsiasi indennità. Tale peculiare sanatoria di situazioni consolidate in via di fatto per il decorso di un lasso temporale ultra ventennale è giustificata dal presupposto espresso nel comma 3 del citato art. 31, ossia dal fatto che il diritto alla percezione di qualsiasi indennizzo sia già prescritto. In altri termini, con l'introduzione di tale norma speciale il Legislatore provinciale, senza interferire con la disciplina civilistica dell'usucapione, ha inteso apprestare tutela ad un fatto consolidatosi nel tempo a favore della collettività, che deve in ogni caso presentare un decorso pacifico, continuo ed ininterrotto (in termini, T. R. G. A., Trento, 26. 2. 2009, n. 64; 6. 3. 2009, n. 72 e 23. 4. 2009, n. 126). Questo Tribunale ha già avuto occasione di esprimersi sull'interpretazione di tale normativa, reputando che "in tale contesto ... tale particolare istituto, risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, debba essere applicato in maniera rigorosa e non possa, quindi, trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, per le quali debbono trovare all'opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie" (cfr., sentenze 11. 12. 2007, n. 192 e 10. 11. 2008, n. 286). 4b. Tornando ora alla fattispecie all'esame, deve essere rilevato che il Comune di Calceranica al Lago asserisce di aver realizzato alla fine degli anni sessanta sul terreno de quo l'asfaltatura per realizzare un parcheggio, accompagnando tale affermazione con il deposito di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del signor Romano Belloni, che afferma essere stato il progettista ed il direttore dei lavori; che successivamente avrebbe provveduto alla sua

manutenzione e al periodico rifacimento delle strisce bianche di individuazione degli stalli di sosta. Anche tale ulteriore asserzione è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del signor Aldo Ferrari, operaio comunale dal 1991. Peraltro i lavori di sistemazione della spiaggia “Al Pescatore”, visti nel mese di maggio 1998 dal Comune di Calceranica, sono stati in realtà progettati ed eseguiti dal Servizio ripristino e valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento (documenti n. 18 in atti della stessa parte). 4c. Il Comune di Caldonazzo non nega che l’asfaltatura sia stata eseguita in passato dal Comune di Calceranica al Lago, ma contesta che tale lavoro sia sufficiente ad integrare sia l’elemento della pubblicità dell’opera sia il successivo possesso ininterrotto ventennale decorrente dalla fine degli anni ‘60. Dagli atti di causa emerge, infatti, che nell’anno 1996 il Comune di Caldonazzo ha progettato ed eseguito il rifacimento delle recinzioni sulle pp. ff. 1/12 e 1/16 e che nell’anno 1998 ha installato bacheche e segnaletica verticale sulle stesse particelle, acquisendo anche il parere di conformità urbanistica da parte del Comune di Calceranica al Lago. E la p. f. 1/12 comprendeva al tempo anche il lotto di terreno frazionato solo in data 5. 4. 2005 con l’individuazione della neo costituita p. f. 1/268, qui in contestazione. 4d. In definitiva, ribadito che l’uso della particella 1/268 a pubblico parcheggio gratuito a favore di chiunque intendesse frequentare il Lago di Caldonazzo non è stato posto in discussione da alcuno dei due Comuni, appare certo che su di essa, asfaltata a cura del Comune di Calceranica al Lago alla fine degli anni sessanta, siano state poi eseguite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria attribuibili ad entrambe le Amministrazioni. Ne consegue che, in assenza di una situazione ininterrotta e consolidatasi di fatto, non può pertanto sostenersi che possa trovare applicazione la particolare procedura espropriativa prevista dall’articolo 31 della L. p. n. 6 del 1993.»

Sintesi: Il particolare istituto introdotto dall’art. 31 della L. P. Trento n. 6 del 1993, risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, deve essere applicato in maniera rigorosa e non può, quindi, trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, per le quali debbono trovare all’opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie.

Estratto: «4a. Va premesso, al riguardo, che l’art. 31 della citata legge provinciale n. 6 del 1993 - il quale dispone che il decreto di esproprio possa essere emanato a favore di enti pubblici e con oggetto “immobili sui quali insistono opere pubbliche ovvero opere private di interesse pubblico”, che ivi “esistano da più di venti anni” - si caratterizza per due aspetti: a) l’espressa esclusione delle garanzie procedurali proprie dell’istituto espropriativo ordinario, b) la mancata previsione del pagamento di qualsiasi indennità. Tale peculiare sanatoria di situazioni consolidatesi in via di fatto per il decorso di un lasso temporale ultra ventennale è giustificata dal presupposto espresso nel comma 3 del citato art. 31, ossia dal fatto che il diritto alla percezione di qualsiasi indennizzo sia già prescritto. In altri termini, con l’introduzione di tale norma speciale il Legislatore provinciale, senza interferire con la disciplina civilistica dell’usucapione, ha inteso apprestare tutela ad un fatto consolidatosi nel tempo a favore della collettività, che deve in ogni caso presentare un decorso pacifico, continuo ed ininterrotto (in termini, T. R. G. A., Trento, 26. 2. 2009, n. 64; 6. 3. 2009, n. 72 e 23. 4. 2009, n. 126). Questo Tribunale ha già avuto occasione di esprimersi sull’interpretazione di tale normativa, reputando che “in tale contesto ... tale particolare istituto, risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, debba essere applicato in maniera rigorosa e non possa, quindi, trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, per le quali debbono trovare all’opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie” (cfr., sentenze 11. 12. 2007, n. 192 e 10. 11. 2008, n. 286). 4b. Tornando ora alla fattispecie all’esame, deve essere rilevato che il Comune di Calceranica al Lago asserisce di aver realizzato alla fine degli anni sessanta sul terreno de quo l’asfaltatura per realizzare un parcheggio, accompagnando tale affermazione con il deposito di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del signor Romano Belloni, che afferma essere stato il progettista ed il direttore dei lavori; che successivamente avrebbe provveduto alla sua manutenzione e al periodico rifacimento delle strisce bianche di individuazione degli stalli di sosta. Anche tale ulteriore asserzione è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del signor Aldo Ferrari, operaio comunale dal 1991. Peraltro i lavori di sistemazione della spiaggia “Al Pescatore”, visti nel mese di maggio 1998 dal Comune di Calceranica, sono stati in realtà progettati ed eseguiti dal Servizio ripristino e valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento (documenti n. 18 in atti della stessa parte). 4c. Il Comune di Caldonazzo non nega che l’asfaltatura sia stata eseguita in passato dal Comune di Calceranica al Lago, ma contesta che tale lavoro sia sufficiente ad integrare sia l’elemento della pubblicità dell’opera sia il successivo possesso ininterrotto ventennale decorrente dalla fine degli anni ‘60. Dagli atti di causa emerge, infatti, che nell’anno 1996 il Comune di Caldonazzo ha progettato ed eseguito il rifacimento delle recinzioni sulle pp. ff. 1/12 e 1/16 e che nell’anno 1998 ha installato bacheche e segnaletica verticale sulle stesse particelle, acquisendo anche il parere di conformità urbanistica da parte del Comune di Calceranica al Lago. E la

p. f. 1/12 comprendeva al tempo anche il lotto di terreno frazionato solo in data 5. 4. 2005 con l'individuazione della neo costituita p. f. 1/268, qui in contestazione. 4d. In definitiva, ribadito che l'uso della particella 1/268 a pubblico parcheggio gratuito a favore di chiunque intendesse frequentare il Lago di Caldonazzo non è stato posto in discussione da alcuno dei due Comuni, appare certo che su di essa, asfaltata a cura del Comune di Calceranica al Lago alla fine degli anni sessanta, siano state poi eseguite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria attribuibili ad entrambe le Amministrazioni. Ne consegue che, in assenza di una situazione ininterrotta e consolidatasi di fatto, non può pertanto sostenersi che possa trovare applicazione la particolare procedura espropriativa prevista dall'articolo 31 della L. p. n. 6 del 1993.»

TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL TRENINO ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO n. 126 del 23/04/2009 - Relatore: Lorenzo Stevanato - Presidente: Francesco Mariuzzo

Sintesi: L'art. 31 della legge provinciale di Trento n. 6/1993, stabilisce che a favore di enti pubblici, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, è autorizzata l'emanazione del decreto di esproprio o di asservimento di immobili sui quali insistano opere pubbliche, ovvero private di interesse pubblico, a prescindere dalla procedura prevista dalla legge e dal pagamento dell'indennità.

Estratto: «Venendo alle considerazioni del Collegio, occorre premettere che l'art. 31 della legge provinciale n. 6/1993 stabilisce che a favore di enti pubblici, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, è autorizzata l'emanazione del decreto di esproprio o di asservimento di immobili sui quali insistano opere pubbliche, ovvero private di interesse pubblico, a prescindere dalla procedura prevista dalla legge e dal pagamento della indennità. La norma, in rubrica intitolata "regolazione tavolare di vecchie pendenze", richiede (comma 2 del medesimo articolo) che dette opere esistano da più di venti anni. I ricorrenti contestano i presupposti di fatto posti alla base dell'atto impugnato, deducendo che la semplice asfaltatura del tracciato stradale preesistente non varrebbe a concretare un'opera pubblica, espropriabile con la particolare procedura, anche perché non vi sarebbe stata successivamente alcuna manutenzione del manto stradale, come emergerebbe dalle fotografie prodotte. Nemmeno si sarebbe realizzata, e comunque non sarebbe stata comprovata dal Comune, una situazione di servitù di uso pubblico sulla strada a favore della generalità dei cittadini. Il Collegio condivide tale impostazione difensiva. Invero, la norma in questione si caratterizza: a) per l'espressa esclusione delle garanzie procedurali proprie dell'istituto espropriativo ordinario; b) per l'esclusione del pagamento di qualsiasi indennità. Si tratta, all'evidenza, di una disposizione speciale che, senza interferire con la disciplina civilistica dell'usucapione, consente la sanatoria di situazioni ormai consolidate, di fatto, per il decorso di un lasso di tempo ultraventennale. Ma così inteso, il Tribunale reputa che tale particolare istituto, risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, debba essere interpretato restrittivamente ed applicato in situazioni accertate in modo inconfutabile e col rispetto assolutamente rigoroso dei prescritti presupposti. Esso non può, quindi, trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, di stretta osservanza, per le quali debbono trovare all'opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie. (cfr., al riguardo, la sentenza di questo Tribunale 11. 12. 2007, n. 192). Nella fattispecie all'esame, invece, la mera realizzazione dell'asfaltatura, quale opera meramente manutentiva, non è sufficiente ad integrare l'elemento di pubblicità dell'opera, mentre la sussistenza dell'eventuale altro presupposto, e cioè la destinazione ad uso pubblico da più di venti anni, richiesta quando si tratti di opere realizzate da soggetti privati, è stata assiomaticamente affermata dall'Amministrazione ma non risulta comprovata da un'istruttoria che ne dia fondatamente conto, come sarebbe stato necessario per la valenza eccezionale dell'istituto. Del resto, il difensore dell'Amministrazione ha escluso che sia questo il presupposto sul quale si fonda l'esproprio. L'installazione, poi, di un unico lampione di illuminazione pubblica - riferita dallo stesso difensore - non è obiettivamente sufficiente ad integrare le caratteristiche dell'opera pubblica.»

Sintesi: L'art. 31 della legge provinciale di Trento n. 6/1993 si caratterizza: a) per l'espressa esclusione delle garanzie procedurali proprie dell'istituto espropriativo ordinario; b) per l'esclusione del pagamento di qualsiasi indennità. Si tratta, all'evidenza, di una disposizione speciale che, senza interferire con la disciplina civilistica dell'usucapione, consente la sanatoria di situazioni ormai consolidate, di fatto, per il decorso di un lasso di tempo ultraventennale.

Estratto: «Venendo alle considerazioni del Collegio, occorre premettere che l'art. 31 della legge provinciale n. 6/1993 stabilisce che a favore di enti pubblici, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, è

autorizzata l’emanazione del decreto di esproprio o di asservimento di immobili sui quali insistano opere pubbliche, ovvero private di interesse pubblico, a prescindere dalla procedura prevista dalla legge e dal pagamento della indennità. La norma, in rubrica intitolata “regolazione tavolare di vecchie pendenze”, richiede (comma 2 del medesimo articolo) che dette opere esistano da più di venti anni. I ricorrenti contestano i presupposti di fatto posti alla base dell’atto impugnato, deducendo che la semplice asfaltatura del tracciato stradale preesistente non varrebbe a concretare un’opera pubblica, espropriabile con la particolare procedura, anche perché non vi sarebbe stata successivamente alcuna manutenzione del manto stradale, come emergerebbe dalle fotografie prodotte. Nemmeno si sarebbe realizzata, e comunque non sarebbe stata comprovata dal Comune, una situazione di servitù di uso pubblico sulla strada a favore della generalità dei cittadini. Il Collegio condivide tale impostazione difensiva. Invero, la norma in questione si caratterizza: a) per l’espressa esclusione delle garanzie procedurali proprie dell’istituto espropriativo ordinario; b) per l’esclusione del pagamento di qualsiasi indennità. Si tratta, all’evidenza, di una disposizione speciale che, senza interferire con la disciplina civilistica dell’usucapione, consente la sanatoria di situazioni ormai consolidate, di fatto, per il decorso di un lasso di tempo ultraventennale. Ma così inteso, il Tribunale reputa che tale particolare istituto, risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, debba essere interpretato restrittivamente ed applicato in situazioni accertate in modo inconfutabile e col rispetto assolutamente rigoroso dei prescritti presupposti. Esso non può, quindi, trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, di stretta osservanza, per le quali debbono trovare all’opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie. (cfr., al riguardo, la sentenza di questo Tribunale 11. 12. 2007, n. 192). Nella fattispecie all’esame, invece, la mera realizzazione dell’asfaltatura, quale opera meramente manutentiva, non è sufficiente ad integrare l’elemento di pubblicità dell’opera, mentre la sussistenza dell’eventuale altro presupposto, e cioè la destinazione ad uso pubblico da più di venti anni, richiesta quando si tratti di opere realizzate da soggetti privati, è stata assiomaticamente affermata dall’Amministrazione ma non risulta comprovata da un’istruttoria che ne dia fondatamente conto, come sarebbe stato necessario per la valenza eccezionale dell’istituto. Del resto, il difensore dell’Amministrazione ha escluso che sia questo il presupposto sul quale si fonda l’esproprio. L’installazione, poi, di un unico lampione di illuminazione pubblica - riferita dallo stesso difensore - non è obiettivamente sufficiente ad integrare le caratteristiche dell’opera pubblica.»

Sintesi: L'art. 31 della legge provinciale di Trento n. 6/1993, configura un particolare istituto che, risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, deve essere interpretato restrittivamente ed applicato in situazioni accertate in modo inconfutabile e col rispetto assolutamente rigoroso dei prescritti presupposti; ne consegue che la mera realizzazione dell'asfaltatura di tracciato stradale, quale opera meramente manutentiva e l'installazione di un unico lampione di illuminazione pubblica, non sono elementi sufficienti ad integrare l'elemento di pubblicità dell'opera richiesto dalla norma.

Estratto: «Venendo alle considerazioni del Collegio, occorre premettere che l'art. 31 della legge provinciale n. 6/1993 stabilisce che a favore di enti pubblici, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, è autorizzata l’emanazione del decreto di esproprio o di asservimento di immobili sui quali insistano opere pubbliche, ovvero private di interesse pubblico, a prescindere dalla procedura prevista dalla legge e dal pagamento della indennità. La norma, in rubrica intitolata “regolazione tavolare di vecchie pendenze”, richiede (comma 2 del medesimo articolo) che dette opere esistano da più di venti anni. I ricorrenti contestano i presupposti di fatto posti alla base dell’atto impugnato, deducendo che la semplice asfaltatura del tracciato stradale preesistente non varrebbe a concretare un’opera pubblica, espropriabile con la particolare procedura, anche perché non vi sarebbe stata successivamente alcuna manutenzione del manto stradale, come emergerebbe dalle fotografie prodotte. Nemmeno si sarebbe realizzata, e comunque non sarebbe stata comprovata dal Comune, una situazione di servitù di uso pubblico sulla strada a favore della generalità dei cittadini. Il Collegio condivide tale impostazione difensiva. Invero, la norma in questione si caratterizza: a) per l’espressa esclusione delle garanzie procedurali proprie dell’istituto espropriativo ordinario; b) per l’esclusione del pagamento di qualsiasi indennità. Si tratta, all’evidenza, di una disposizione speciale che, senza interferire con la disciplina civilistica dell’usucapione, consente la sanatoria di situazioni ormai consolidate, di fatto, per il decorso di un lasso di tempo ultraventennale. Ma così inteso, il Tribunale reputa che tale particolare istituto, risolvendosi in un trasferimento coattivo senza indennizzo, debba essere interpretato restrittivamente ed applicato in situazioni accertate in modo inconfutabile e col rispetto assolutamente rigoroso dei prescritti presupposti. Esso non può, quindi, trovare utilizzazione in ipotesi che superino i limiti normativamente tracciati, di stretta osservanza, per le quali debbono trovare all’opposto applicazione le procedure espropriative ordinarie. (cfr., al riguardo, la sentenza di questo Tribunale 11. 12. 2007, n. 192). Nella

fattispecie all'esame, invece, la mera realizzazione dell'asfaltatura, quale opera meramente manutentiva, non è sufficiente ad integrare l'elemento di pubblicità dell'opera, mentre la sussistenza dell'eventuale altro presupposto, e cioè la destinazione ad uso pubblico da più di venti anni, richiesta quando si tratti di opere realizzate da soggetti privati, è stata assiomaticamente affermata dall'Amministrazione ma non risulta comprovata da un'istruttoria che ne dia fondatamente conto, come sarebbe stato necessario per la valenza eccezionale dell'istituto. Del resto, il difensore dell'Amministrazione ha escluso che sia questo il presupposto sul quale si fonda l'esproprio. L'installazione, poi, di un unico lampione di illuminazione pubblica - riferita dallo stesso difensore - non è obiettivamente sufficiente ad integrare le caratteristiche dell'opera pubblica.»

n°3 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ

TAR ABRUZZO n. 566 del 16/12/2009 - Relatore: Fabrizio D'Alessandri - Presidente: Michele Perrelli

Sintesi: L'art. 43 DPR 327/2001, sul presupposto che la perdita della proprietà non possa collegarsi se non ad un atto di natura contrattuale o autoritativa, attribuisce all'Amministrazione, qualora si sia verificata una sostanziale perdita della disponibilità del bene in capo ad un privato, il potere di acquisire la proprietà dell'area con un atto formale di natura ablatoria e discrezionale (in sostanziale sanatoria), al termine del procedimento legale nel corso del quale vanno motivatamente valutati gli interessi in conflitto.

Estratto: «5) Tale impostazione ha poi trovato anche un riconoscimento normativo (ed una risposta concreta all'orientamento assunto in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), nell'art. 43 D. P. R. 327/01, che sottende il principio per cui il diritto di proprietà può estinguersi, in mancanza di decreto di esproprio o di cessione spontanea, solo per effetto del decreto di acquisizione sanante. L'art. 43 del T. U. sulle espropriazioni, sul presupposto che la perdita della proprietà non possa collegarsi se non ad un atto di natura contrattuale o autoritativa, attribuisce all'Amministrazione, qualora si sia verificata una sostanziale perdita della disponibilità del bene in capo ad un privato, il potere di acquisire la proprietà dell'area con un atto formale di natura ablatoria e discrezionale (in sostanziale sanatoria), al termine del procedimento legale nel corso del quale vanno motivatamente valutati gli interessi in conflitto. Secondo l'art. 43 la proprietà del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità consegue solo al decreto di acquisizione sanante, che costituisce un atto discrezionale con effetti ex nunc, emesso però nel rispetto del principio di legalità e delle condizioni legislativamente previste e come tale rispettoso anche della CEDU. Con tale disposizione è stata consapevolmente introdotta nel sistema una "norma di chiusura", non solo per attribuire all'Amministrazione il potere di dare 'a regime' una soluzione al caso concreto quando gli atti del procedimento divengano inefficaci per decorso del tempo o siano annullati dal giudice amministrativo, ma anche per rimuovere il precedente contrasto sussistente tra la prassi interna (amministrativa e giudiziaria) e la Convenzione Europea. Scopo del legislatore è stato anche quello di attribuire all'Amministrazione una "legale via d'uscita" per gli illeciti già verificatisi, alla luce delle diffuse e risalenti situazioni di illegalità che si sono stratificate nel corso del tempo, al fine di consentire all'Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, con atti formali ancorati a una compiuta normativa e comunque sindacabili dal giudice amministrativo, quando il bene sia stato "modificato per scopi di interesse pubblico" (fermo restando il diritto del proprietario di ottenere il risarcimento del danno). L'art. 43 si riferisce quindi anche alle occupazioni sine titolo già sussistenti alla data di entrata in vigore del testo unico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 2/2005; Consiglio di Stato, Sez. IV - sentenza 16 novembre 2007 n. 5830; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 27-6-2007, n. 3752; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 21-5-2007, n. 2582; TAR Sardegna, Sez. II - sentenza 31 gennaio 2008 n. 83). In conclusione affinché possa perfezionarsi il trasferimento della proprietà del fondo occupato senza titolo, su cui è stata realizzata un'opera pubblica, è necessario che l'amministrazione si avvalga dell'art. 43 del T. U. sugli espropri, fatto sempre salvo il ricorso alternativo ai possibili strumenti di natura privatistica. In caso contrario vi è il perpetuarsi di una occupazione senza titolo dell'area, per effetto della scadenza del termine previsto dal decreto di occupazione di urgenza, che rappresenta un illecito permanente (TAR Sardegna, Sez. II - sentenza 31 gennaio 2008 n. 83) ed il privato può chiedere la restituzione del fondo con la sua riduzione in pristino di quanto realizzato (Consiglio di Stato, Sez. IV - sentenza 16 novembre 2007 n. 5830). 6) Dalla qualificazione dell'occupazione come illecito permanente deriva la non decorrenza del termine di prescrizione per il diritto di chiedere la restituzione dell'immobile (essendo l'azione di rivendicazione imprescrittibile) e dell'azione risarcitoria. Ed, invero, la possibilità di invocare il decorso del termine di prescrizione, eccezione formulata dall'amministrazione anche nel presente giudizio muovono dall'assunto che il "dies a quo" del termine prescrizione vada ancorato al momento dell'irreversibile trasformazione del suolo oggetto di occupazione, sull'evidente presupposto che in tale

momento si sia verificata l'acquisizione dell'immobile da parte dell'Amministrazione, secondo il modello della c. d. "accessione invertita". Tale modello non è però più validamente invocabile oggi che, come indicato, è stato chiarito che la pubblica amministrazione non è mai legittimata ad acquisire a titolo originario la proprietà di un'area di proprietà altrui in assenza di un formale atto ablatorio (configurabile anche nel decreto di acquisizione ex 43, D. P. R. n. 327 del 2001). Ne consegue che, in ipotesi di occupazione "sine titulo", l'illecito posto in essere dall'amministrazione permane fino al sopravvenire di un eventuale atto formale di acquisizione, e che fino a tale momento non inizia a decorrere il termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno sofferto dall'originario proprietario dell'area (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2009, n. 5523; Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2008, n. 5984; Cons. Stato, Sez. IV, febbraio 2008, n. 303; Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2582).»

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n. 1628 del 16/10/2009 - Relatore: Maria Cappellano - Presidente: Calogero Adamo

Sintesi: In ipotesi di occupazione e trasformazione di un bene privato, è rimessa alla esclusiva valutazione e scelta dell'Ente interessato se procedere alla restituzione del bene od all'acquisizione dello stesso ex art. 43 DPR 327/2001, pur ponendosi l'eventuale restituzione del terreno, più che come un'alternativa concretamente percorribile, come un'ipotesi meramente teorica, presupponendo l'eliminazione delle costruzioni ormai realizzate (nel caso di specie in attuazione del programma di edilizia economica e popolare).

Estratto: «4. 4. In ordine, poi, alla quantificazione del danno, è necessario precisare che, allo stato attuale, non è possibile stabilire l'esatto ammontare del danno risarcibile, per due ordini di considerazioni: - come già accennato, l'Amministrazione Comunale, pur avendo la materiale disponibilità dei beni immobili del ricorrente, tuttavia non è proprietaria degli stessi, nella considerazione, già espressa, che l'istituto dell'accessione invertita è stato definitivamente espunto dall'ordinamento; detto indispensabile presupposto deve, pertanto, ancora realizzarsi; - non è acclarato, in punto di fatto, se la P. A. procedente intenda acquisire la proprietà dell'area ai sensi dell'art. 43 del T. U. Espropriazioni, o se, invece, intenda restituirla al proprietario, fermo restando il diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni per il periodo di mancata utilizzazione del fondo: nella considerazione che si tratta di valutazioni e scelte rimesse esclusivamente all'Ente locale interessato, il Comune di Palermo dovrà, pertanto, preliminarmente effettuare tale tipo di valutazioni. Va, peraltro, considerato che il ricorrente, in quanto ancora titolare del diritto di proprietà sul bene immobile in interesse, ha richiesto il risarcimento per equivalente, mostrando sostanzialmente un sopravvenuto disinteresse al mantenimento della proprietà, e che la eventuale restituzione del terreno si porrebbe - più che come una alternativa concretamente percorribile - una ipotesi meramente teorica (presupponendo la eliminazione delle costruzioni ormai realizzate in attuazione del programma di edilizia economica e popolare): si consideri, inoltre, che il Comune di Palermo, nella memoria difensiva, non ha preso espressamente posizione sul punto, limitandosi a confermare la avvenuta realizzazione, già nel mese di dicembre del 1985, dell'opera pubblica programmata. In ordine alla determinazione del valore del bene alla data dello spirare del termine di occupazione legittima (18. 05. 1988), si dispone che il quantum sia determinato dal Comune, tenendo conto dell'impossibilità di applicare l'art. 5-bis della L. n. 359/1992: infatti, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 349 del 24 ottobre 2007 - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto legge 1 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 - il danno subito dal ricorrente va liquidato sulla base del suddetto valore venale del fondo alla predetta data, tenendo conto della destinazione urbanistica dell'area. Sotto tale ultimo profilo (destinazione urbanistica area), è, infatti, necessario richiamare anche la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 89, lettera e), della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), che dispone testualmente: "all'articolo 55 [n. d. e. : si riferisce all'art. 55 del T. U. Espropriazioni], il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».»

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n. 8674 del 14/09/2009 - Relatore: Carlo Modica De Mohac - Presidente: Luigi Tosti

Sintesi: Dalla nuova disciplina di cui all'art. 43 DPR 327/2001 consegue che le Amministrazioni che abbiano occupato ed utilizzato un bene privato in assenza di un valido titolo legittimante (violando, dunque, la legge sul procedimento espropriativo), hanno l'obbligo di adottare un nuovo provvedimento, finalizzato all'acquisizione (in proprietà) del bene ovvero - a scelta – procedere alla sua restituzione.

Estratto: «1. 1. La ricorrente chiede, innanzitutto, che venga giudizialmente dichiarato (o quantomeno presupposto) che il terreno è stato ormai acquisito dall'Amministrazione, a titolo originario, in forza della c. d. "accessione invertita". La circostanza che dall'11. 10. 1995 è cessata la legittima occupazione d'urgenza e che da quella data si è verificata la irreversibile modificazione del terreno, appare incontrovertibile in giudizio. Cionondimeno, nei termini in cui è stata proposta, la domanda non può trovare accoglimento. Ed invero, a proposito della c. d. "accessione invertita", il Consiglio di Stato, con giurisprudenza ormai consolidata, ha rilevato: - che l'art. 43 del nuovo Testo Unico sulle espropriazioni, n. 327/2001, pacificamente applicabile anche ai procedimenti in corso (ed alle fattispecie non ancora esaurite) alla data della sua entrata in vigore mira ad eliminare la figura, sorta nella prassi, dell'occupazione appropriativa o espropriazione sostanziale (c. d. "accessione invertita") ..."; e che "la riforma sembra essenziale perché l'ordinamento deve adeguarsi ai principi costituzionali ed a quelli generali del diritto internazionale sulla tutela della proprietà; - che "la Corte dei diritti dell'uomo, con la sentenza 30. 5. 2000 (in ric. 31542/96), ha affermato che l'istituto - dell'"accessione invertita" (NdR) - come affermatosi nell'Ordinamento italiano, è contrario all'art. 1 del protocollo 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo"; - e che proprio in attuazione a detti principi, l'art. 43 attribuisce all'Amministrazione il potere di emanare un atto di acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile (con la peculiarità che non viene meno il diritto al risarcimento dei danni), in base ad una valutazione discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale. Ne consegue: - che la c. d. "accessione invertita" non può più essere considerata un modo di acquisto della proprietà (pubblica); - e che qualsiasi sentenza di accertamento volta a dichiarare l'intervenuto acquisto di un bene da parte di un'Amministrazione a tale titolo, sarebbe viziata. Dalla nuova disciplina consegue altresì che le Amministrazioni che abbiano occupato ed utilizzato un bene privato in assenza di un valido titolo legittimante (violando, dunque, la legge sul procedimento espropriativo) hanno l'obbligo di adottare un nuovo provvedimento, finalizzato all'acquisizione (in proprietà) del bene ovvero - a scelta - alla sua restituzione; fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di risarcire i danni per il mancato uso del bene, da parte del proprietario, durante il periodo di abusiva occupazione. E' evidente, qualsiasi sia la scelta dell'Amministrazione, che dalla motivazione del nuovo provvedimento devono emergere: le ragioni di ordine logico-giuridico sulle quali si basa la valutazione - discrezionale, ma non arbitraria (e pertanto sindacabile in sede giurisdizionale) - dell'Amministrazione di acquisire in proprietà il bene, ovvero di restituirlo; i calcoli eseguiti per il risarcimento del danno da mancato uso (per il periodo di illegittima occupazione); i calcoli eseguiti per la liquidazione della somma da corrispondere all'avente diritto a titolo di giusto prezzo e cioè al valore di mercato; ed eventualmente, nel caso in cui l'Amministrazione abbia modificato il bene aumentandone il valore (come nel caso in cui vi abbia edificato) ed intenda procedere alla "restituzione", le proposte volte a conferire equilibrio patrimoniale dell'operazione. Da quanto fin qui osservato, deriva che anche nella fattispecie dedotta in giudizio non è legittimo considerare l'espropriazione come evento giuridico ormai automaticamente perfezionatosi (per effetto della c. d. "accessione invertita"). Ed in tal senso la domanda della ricorrente non può essere accolta. 1. 2. Appare evidente - però - che la ricorrente ha diritto di ottenere la restituzione del bene o l'equivalente monetario del suo valore, oltre al risarcimento per il danno derivato dal non uso del suo bene per il periodo in cui è stato illecitamente sottratto dall'occupazione abusiva dell'Amministrazione. 1. 3. Nel descritto contesto fattuale e normativo, non resta pertanto al Collegio che dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in conformità alla nuova disciplina, adottando un nuovo atto amministrativo che: dia conto delle valutazioni e delle determinazioni adottate (a fronte della facoltà di acquisire il bene ovvero di restituirlo) e delle ragioni che le sostengono; determini la misura del risarcimento del danno per il periodo di occupazione abusiva, dando conto dei criteri utilizzati; proponga la misura del giusto prezzo al valore di mercato specificando anche in tal caso i criteri utilizzati per la valutazione; ed eventualmente proponga, sulla scorta dei calcoli effettuati, misure alternative per realizzare, in equilibrio patrimoniale, la c. d. "restituzione in forma specifica". Non sfugge al Collegio che la superiore statuizione non corrisponde esattamente alla domanda formulata dalla parte attrice. Poiché, comunque, costituisce l'unico modo per assicurarle tutela, si può ritenere conforme al c. d. "petitum sostanziale": è infatti evidente che l'adozione, da parte dell'Amministrazione, del nuovo provvedimento costituisce un imprescindibile passaggio per realizzare l'interesse del ricorrente. D'altro canto l'azione del Giudice, almeno in questa fase, non può spingersi al punto da sostituire l'Amministrazione nella decisione fondamentale, consistente nella scelta fra la restituzione del bene (previo ripristino della sua originaria destinazione) o la sua acquisizione (s'intende al prezzo di mercato); e ciò anche perché nella fattispecie dedotta in giudizio, nella quale il terreno è stato

modificato per l'avvenuta realizzazione di una costruzione, potrebbero profilarsi anche soluzioni alternative (per esempio: cessione di parte del fabbricato per un valore pari alla somma da corrispondere a titolo di risarcimento, etc) scaturenti da opportune negoziazioni. 2. In considerazione delle superiori osservazioni, ed in parziale (e sostanziale) accoglimento della domanda giudiziale, va pertanto dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di restituire il terreno all'avente titolo (ricorrente), oppure - in subordine - di corrispondergli (anche mediante compensazioni immobiliari da concordare con lo stesso) il giusto prezzo di mercato, oltre al risarcimento dei danni provocati per il mancato uso nel periodo di occupazione abusiva; e ciò adottando all'uopo un nuovo provvedimento che dia conto delle ragioni della scelta e dei criteri utilizzati per il calcolo del prezzo di acquisto (e delle eventuali proposte connesse) e dell'ulteriore risarcimento.»

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n. 2023 del 17/08/2009 - Relatore: Vito Mangialardi - Presidente: Amedeo Urbano

Sintesi: L'adozione del provvedimento previsto dall'art. 43 DPR 327/2001 è una possibilità offerta all'Amministrazione dall'ordinamento (il "può disporre" di cui al citato articolo) a fronte della quale è recessiva la richiesta restitutoria del privato.

Estratto: «Ritiene ora il Collegio che per la soluzione del caso debba e necessariamente farsi riferimento all'art. 43 del t. u. delle espropriazioni n. 327/01, applicabile anche a casi di occupazione sine titulo già verificatesi alla sua data di sua entrata in vigore (vedi CdS IV Sez. n. 2582 e n. 3752 del 2007 e nn. 5854, 5846 e 5857 del 2008) e con particolare riferimento al 2° comma dell'art. 2058 stante l'avvenuta e da tempo, realizzazione dell'opera pubblica (parco giochi per l'infanzia). Pertanto, e respinta la eccezione di prescrizione (il diritto di proprietà del privato per fatto imputabile alla p. a. è imprescrittibile e lo stesso art. 43 t. u. 327/01 impone la restituzione del bene ablato "senza limiti di tempo" -e non vi sono ragioni logiche oltre che giuridiche perché essa illimitatezza temporale prevista per la esecuzione in forma specifica non debba riguardare anche la esecuzione per equivalente), il ricorso va accolto con riferimento alla domanda risarcitoria (fermo restando che il pagamento dell'indennità riferita al periodo di occupazione legittima va rivendicata presso l'AGO) e con la precisazione che non si è verificato alcun passaggio di terreno occupato dal Comune. Esso Comune quindi potrà diventare proprietario dell'area occupata solo con l'adozione del provvedimento previsto dal citato art. 43. E', questa una possibilità offertole dall'ordinamento (il "può disporre" di cui all'art. 43) a fronte della quale è recessiva al momento la richiesta restitutoria del privato. Osservato poi che si è in presenza di un comportamento dell'amministrazione connesso però all'esercizio di una funzione pubblica, vi è giurisdizione ed "esclusiva" del G. A. (vedi decisione del CdS, Sez. IV, n. 2582/07).»

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE I BOLOGNA n. 1065 del 13/07/2009 - Relatore: Grazia Brini - Presidente: Calogero Piscitello

Sintesi: Non spetta al privato alcuna iniziativa per l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 43 DPR 327/2001.

Estratto: «E' poi incontrovertibile che si sia in presenza di un'area ancora di proprietà del ricorrente tuttora occupata senza titolo dal Comune, che peraltro non si è avvalso né della facoltà prevista dall'art. 43 primo comma del T. U. sull'espropriazione ("Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni") né, in corso di giudizio, della facoltà di cui allo stesso art. 43, terzo comma ("Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo"). Se questa situazione di impasse è dovuta al Comune (in capo al quale è comunque sorto, dopo l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della dichiarazione di pubblica utilità, un obbligo di restituzione dell'area superabile solo - ove si fosse voluta mantenere la pista ciclabile - attraverso gli strumenti sopra visti introdotti dall'art. 43 del T. U.), sembra evidente che lo stesso non possa utilizzarla per eccepire l'inammissibilità della domanda di risarcimento per equivalente: da un lato infatti non spetta al privato alcuna iniziativa per l'esercizio delle facoltà previste dall'art. 43 sopra citato, dall'altro l'art. 2058 c. c. lascia al

danneggiato la scelta del criterio di risarcimento, salva la possibilità per il giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore. Ha di recente precisato il Consiglio di Stato che dalla riforma introdotta dall'articolo 43 del d. p. r. n. 327 del 2001 non deriva affatto alcuna preclusione per proprietario, cui l'amministrazione abbia sottratto un suolo (il bene) in via di fatto o sulla base di un titolo poi annullato o divenuto inefficace, di chiedere, in luogo della restituzione del bene, il risarcimento per equivalente, posto che il senso della norma non è quello di comprimere la facoltà di scelta del privato, ma di attribuire all'amministrazione, quando ne ricorrano le condizioni di interesse pubblico, il potere di paralizzare la domanda di reintegrazione in forma specifica e di convertire la domanda nella forma del risarcimento per equivalente: "se così è, allora non si riesce a comprendere per quale motivo il privato debba necessariamente limitarsi a chiedere la restituzione del bene o il risarcimento del danno in forma specifica essendogli preclusa la strada del risarcimento per equivalente. Tale conclusione, infatti, oltre a non trovare alcun fondamento nel testo della legge, sarebbe aberrante sotto il profilo del rispetto del principio di legalità, in quanto, da un comportamento illecito o illegittimo dell'amministrazione pubblica non solo, come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, scaturirebbe la perdita di un diritto sostanziale ma anche una limitazione al diritto di azione sul piano processuale. E tutto ciò, senza alcuna apparente ragione di interesse pubblico." (Consiglio di Stato, sez. V, 07 aprile 2009, n. 2144). La domanda è pertanto ammissibile.»

TAR TOSCANA, SEZIONE II n. 1063 del 18/06/2009 - Relatore: Ivo Correale - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi: L'obbligo di valutazione degli interessi in conflitto, in sede di adozione del provvedimento acquisitivo ex art. 43 DPR 327/2001, con primaria ponderazione di quello pubblico a continuare l'utilizzo del bene, e la mera possibilità di dare luogo all'acquisizione, laddove la norma usa l'espressione "può" e non altre indicanti un vincolo all'adozione, costituiscono indici per i quali la corrispondente posizione del privato non si configura come di diritto soggettivo ma di mero interesse legittimo, con conseguente inammissibilità di azioni di accertamento e declaratorie.

Estratto: «In relazione, infine, alla domanda di declaratoria del diritto di "retrocessione", contenuta unicamente nelle conclusioni del ricorso, il Collegio ne rileva ugualmente l'inammissibilità. Indipendentemente dalla qualificazione dell'istituto usata dalla ricorrente concretandosi in realtà la "retrocessione" in quanto descritto dall'art. 46 DPR n. 327/01 e non nell'art. 43, l'istituto dell'"acquisizione sanante" di cui all'invocato art. 43 DPR cit. non vede corrispondere al privato posizioni giuridiche soggettive di diritto pieno, tali da legittimare una corrispondente pronuncia declaratoria in sede di giurisdizione esclusiva da parte del g. a., ma solo posizioni di interesse legittimo per le quali non è consentita nella presente sede un'azione di accertamento e conseguente declaratoria. E' noto infatti, che nell'attuale sistema processuale amministrativo, non trova ingresso l'azione di accertamento (e condanna) nelle ipotesi in cui il soggetto ricorrente si trovi in una posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo, poiché le aspettative qualificate che in questo caso sono azionate non derivano direttamente dalla legge, come in presenza di un diritto soggettivo, ma trovano la mediazione della valutazione discrezionale della p. a. nell'esercizio di un pubblico potere e dell'adozione del conseguente provvedimento amministrativo che - solo questo - può costituire oggetto del sindacato giurisdizionale (TAR Piemonte, Sez. II, 24. 3. 04, n. 483). Né si sostenga che nell'ipotesi di giurisdizione esclusiva la distinzione tra posizioni di diritto soggettivo e interesse legittimo non opera. Anche in tale ipotesi sussiste - all'interno della stessa - la differenza tra posizioni soggettive di diritto e di interesse legittimo, con conseguente applicabilità in tale seconda ipotesi degli istituti processuali relativi, tra cui quello della esclusione della previsione dell'azione diretta di accertamento e condanna (TAR Piemonte, n. 483/04 cit.). Nel caso di specie, dunque, trattandosi di una domanda fondata su una situazione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, la ricorrente non poteva proporre direttamente una domanda di accertamento e condanna, come invece ha fatto. La norma in esame di cui al richiamato art. 43 DPR n. 327/01, infatti, richiede comunque una valutazione discrezionale della p. a. - laddove è detto che "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. ". L'obbligo di valutazione degli interessi in conflitto, con primaria ponderazione di quello pubblico a continuare l'utilizzo del bene, e la mera possibilità di dare luogo all'acquisizione - laddove la norma usa l'espressione "può" e non altre indicanti un vincolo all'adozione quali, a mero titolo esemplificativo, "deve", "dispone che venga acquisito" - costituiscono indici per i quali la corrispondente posizione del privato

non si configura come di diritto soggettivo ma di mero interesse legittimo, con conseguente inammissibilità di azioni di accertamento e declaratorie.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n. 2875 del 22/05/2009 - Relatore: Paolo Carpentieri - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi: Il provvedimento ex art. 43 DPR 327/2001, nel caso in cui non vi siano dubbi sul perdurare inevitabile e oggettivo dell'occupazione illecita (per irreversibile trasformazione e non restituibilità del bene), si pone come atto sostanzialmente vincolato (l'unica alternativa essendo costituita da un negozio di diritto privato di acquisto del bene).

Estratto: «Tanto chiarito in rito, occorre ora esporre in sintesi la nuova posizione in ordine alla domanda puramente risarcitoria da occupazione appropriativa inaugurata dalla Sezione con la sentenza 27 maggio 2008, n. 5083. Questa posizione (peraltro condivisa dalla giurisprudenza maggioritaria dei TT. aa. rr. : Tar Abruzzo, Pescara, 25 giugno 2008, n. 601; Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 28 maggio 2008, n. 583; Tar Sicilia, Catania, sez. II, 12 maggio 2008, n. 894 e 18 novembre 2008, n. 2098; Tar Puglia, Bari, sez. III, 14 luglio 2008, n. 1751 e 22 settembre 2008, n. 2176, sulla scorta anche di Cons. Stato, ad. plen., 29 aprile 2005, n. 2 e Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2007, n. 2582; cui adde, di questa Sezione, 13 giugno 2008, n. 5889 e 7 luglio 2008, n. 7158) afferma in sintesi l'inidoneità dell'occupazione appropriativa al fine del trasferimento della proprietà in favore dell'ente procedente, dovendosi ritenere ormai superata la teorica dell'accessione invertita (ancorché ancora ribadita dalla Cassazione: Cass., sez. I, 5 settembre 2008, n. 22407) per effetto dell'interpretazione del Primo Protocollo allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenze Sciarrotta c. Italia del 12 gennaio 2006 e Genovese c. Italia del 2 febbraio 2006). Con la conseguente necessità che l'amministrazione, anche in sede di esecuzione delle sentenze amministrative di annullamento della procedura espropriativa, proceda alla sanatoria ex art. 43 del d. P. R. n. 327 del 2001 (oppure all'acquisto consensuale del bene di fatto utilizzato per fini di pubblica utilità). Giova ricordare che l'art. 43 citato contempla espressamente e specificamente, alla lettera a) del comma 2, l'ipotesi in cui "sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio" (che è, per l'appunto, il caso oggetto del presente giudizio). Ulteriore corollario di questa nuova impostazione è il rifiuto della costruzione pretoria della rinuncia abdicativa alla proprietà insita nella domanda puramente risarcitoria (sostenuta da Cass., ss. uu., 6 maggio 2003, n. 6853; Id., ord. 19 dicembre 2007, n. 26737; CGA, 7 ottobre 2008, n. 848). La ragione di questo rifiuto risiede essenzialmente nella considerazione che una siffatta forma atipica di trasferimento della proprietà – già di per sé di dubbia ammissibilità – avrebbe potuto tutt'al più ipotizzarsi fintanto che la legge non avesse introdotto un apposito rimedio tipico – l'art. 43 del testo unico sulle espropriazioni, per l'appunto – e vi fosse stata la necessità di ricostruzione pretoria, per analogia juris, di un rimedio di chiusura del sistema. Ma ora che la legge speciale ha direttamente e specificamente disciplinato – in un ambito amministrativo autoritativo – la sorte possibile del bene appreso illecitamente dall'amministrazione e irreversibilmente trasformato per essere adibito a usi di pubblica utilità, non v'è più alcuna ragione per continuare a fare uso di questa formula anomala di trasferimento della proprietà, imperniata sulla ricostruzione interpretativa di una supposta volontà incompatibile alla conservazione del diritto reale manifestata dal proprietario in sede di azione giurisdizionale (formula che, oltretutto, non consentiva di risolvere il problema della formazione di un titolo idoneo alla trascrizione del trasferimento del diritto reale in capo all'amministrazione). In base alle ora esposte coordinate giuridiche di riferimento, e considerato che, in punto di fatto, le deduzioni di parte ricorrente, oltre che provate, anche giusta le pronunce giurisdizionali di annullamento sopra citate, sono rimaste non contestate dall'amministrazione, donde la accertata sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, della fattispecie di responsabilità civile fatta valere in giudizio, occorrerà, in parziale accoglimento del ricorso, ordinare all'amministrazione intimata – segnatamente, al Ministero dell'interno, Prefettura di Caserta territorialmente competente, in quanto autorità procedente all'espropriazione – di procedere, entro un termine congruo (che si reputa opportuno stabilire in giorni sessanta dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica di parte, se anteriore, della presente sentenza), all'adozione di un provvedimento (anche negativo) ai sensi del menzionato articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, con il quale, valutati gli interessi in conflitto, sia disposta (o sia negata) l'acquisizione del bene per cui è causa. E' appena il caso di evidenziare che il diniego di acquisizione sanante potrà essere adottato dall'amministrazione solo ove essa possa dimostrare di non più occupare il bene e di non utilizzarlo a fini di interesse generale (il che sembra si debba escludere, giusta gli atti di causa). Il

provvedimento ex art. 43, sotto questo profilo, nel caso in cui non vi siano dubbi sul perdurare inevitabile e oggettivo dell'occupazione illecita (per irreversibile trasformazione e non restituibilità del bene), si pone come atto sostanzialmente vincolato (l'unica alternativa essendo costituita da un negozio di diritto privato di acquisto del bene; "contra", Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2008, n. 5998, che – con opzione non condivisa dal Collegio - nega l'obbligo di provvedere dell'amministrazione sulla domanda del privato intesa a ottenere la restituzione o l'acquisizione sanante del bene; in senso diverso, invece, deve ritenersi doverosa la definizione, da parte dell'amministrazione, della sorte della circolazione del bene occupato illegittimamente). In via alternativa, l'amministrazione potrà, ove lo ritenga utile, entro lo stesso termine sopra indicato, negoziare con la parte ricorrente l'acquisto a trattativa privata del bene medesimo, presentando come offerta di prezzo un importo corrispondente a quello del risarcimento del danno ex art. 43 cit., come qui di seguito precisato.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n. 1773 del 06/04/2009 - Relatore: Oberdan Forlenza - Presidente: Andrea Pannone

Sintesi: In ipotesi di intervenuta occupazione illegittima (nel caso di specie per effetto dell'annullamento del provvedimento di proroga della dichiarazione di PU), va disposta la restituzione del bene, ferma restando ogni valutazione dell'Amministrazione in ordine all'applicabilità dell'art. 43 DPR n. 327/2001.

Estratto: «Dal disposto annullamento consegue che – poiché l'amministrazione, come affermano i ricorrenti e non contesta il Comune di Qualiano, non ha "eseguito lavori sul fondo in esame" – occorre ordinare la restituzione del bene oggetto di occupazione ai legittimi proprietari, ferma restando ogni valutazione dell'amministrazione in ordine alla applicabilità dell'art. 43 DPR n.327/2001. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, essa deve essere accolta, condannando il Comune di Qualiano al pagamento di una somma da determinarsi secondo i seguenti criteri (indicati ai sensi dell'art. 35 d. lgs. n. 80/1998), e cioè in misura corrispondente a quanto stabilito per indennità annua di occupazione legittima, rapportata a tutto il periodo intercorrente dalla data di cessazione della occupazione legittima (data come accertata con la presente decisione) e la effettiva restituzione del bene, con interessi legali e rivalutazione monetaria.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n. 1858 del 27/03/2009 - Relatore: Raffaele Greco - Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima dei beni (nel caso di specie) per effetto dell'annullamento degli atti del procedimento, rimane riservata all'Amministrazione la scelta se effettuare la restituzione o emanare il provvedimento acquisitivo ex art. 43 TU, con conseguente risarcimento del danno.

Estratto: «A fronte di ciò – e con ciò si viene al secondo rilievo censurato nella sentenza impugnata - del tutto irrilevante è la circostanza fattuale dell'irreversibile trasformazione che abbia interessato medio tempore i suoli dell'appellante, in tutto o in parte: infatti, come correttamente argomentato da parte appellante, fin da quando l'istituto della c. d. "accessione invertita" è stato espunto dal nostro ordinamento a causa della sua acclarata incompatibilità comunitaria, la giurisprudenza si è consolidata nel senso che all'annullamento degli atti espropriativi impugnati consegue l'obbligo dell'Amministrazione di restituire i terreni occupati, nonché l'obbligo di risarcire il danno da illegittimo spossessamento (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Ad. Plen., 29 aprile 2005, nr. 2; C. g. a. r. s., 22 marzo 2006, nr. 97; Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2005, nr. 2095). Su tale obbligo può bensì incidere l'esercizio da parte dell'Amministrazione della facoltà di acquisizione c. d. sanante ai sensi dell'art. 43 del d. P. R. 8 giugno 2001, nr. 327, ma in assenza di espresso provvedimento di acquisizione adottato in base a tale normativa le determinazioni del giudice, a seguito dell'annullamento degli atti della procedura di esproprio, devono avere a oggetto in primo luogo la restituzione dell'immobile illegittimamente espropriato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 gennaio 2007, nr. 86). Si aggiunge anche che l'eventuale impossibilità pratica di restituito in integrum, a causa dell'irreversibile trasformazione del fondo nelle more intervenuta, potrà semmai essere affrontata in sede di giudizio di ottemperanza, potendo il ricorrente vittorioso, anche in tale sede, optare per il risarcimento per equivalente in luogo della restituzione specifica (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., nr. 2/2005, cit. ; Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, nr. 290); al tempo stesso, tuttavia, non si esclude che, ove il ricorrente sia già al corrente dell'irreversibile trasformazione e non sia più interessato alla restituzione specifica, egli possa già con la domanda di annullamento chiedere, in alternativa alla restituzione del fondo, anche il risarcimento per equivalente (cfr. Cons. Stato, sez. V, nr. 2095/2005, cit.). Alla luce dei

principi testé richiamati, non pare dubbio che la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'odierno appellante vada accolta, e con riguardo alla determinazione dell'importo dovuto (che dipende dall'esercizio o meno del potere di acquisizione ex art. 43 d. P. R. nr. 327/2001, pur ancora astrattamente possibile), e non potendosi effettuare in questa sede di cognizione una valutazione di merito riservata al Comune, appare opportuno fissare un termine perentorio affinché l'Amministrazione, previ gli eventuali accertamenti in ordine alla parte dei suoli che abbia subito un'irreversibile trasformazione, opti per la restituzione al sig. Ferretti della parte residua ovvero per l'acquisizione della stessa, con il conseguente risarcimento del danno ai sensi del citato art. 43 (salva la possibilità di una restituzione integrale, peraltro solo ipotetica, apparendo improbabile che il Comune intenda sobbarcarsi la riduzione in pristino anche della parte di suoli irreversibilmente trasformata).»

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n. 8640 del 17/02/2009 - Relatore: Solveig Cogliani - Presidente: Raffaello Sestini

Sintesi: L'art. 43 DPR 327/2001 rimette alla valutazione discrezionale dell'amministrazione di negare la restituzione del bene disponendone l'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile, verso determinazione e preventivo pagamento della misura del risarcimento del danno.

Estratto: «2. Non si pone più, con riferimento alla questione in oggetto, il problema dell'individuazione della giurisdizione, a fronte dell'esperimento del regolamento preventivo da parte della Società istante. In ogni modo, la Sezione, con la sentenza già menzionata aveva fatto riferimento all'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 12 del 2007, aveva svolto un rinnovato esame in ordine all'individuazione nel g. a. del giudice cui spetta di pronunciarsi in tema di accessione invertita, ovvero in riferimento al caso in cui sia spirato il termine per la definizione del procedimento ablatorio e per la conseguente emanazione del formale decreto di espropriazione. Peraltro, con specifico riferimento alla materia delle espropriazioni, la Corte costituzionale, con la sentenza 11 maggio 2006, n. 191, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 co. 1 d. lgs. 31 marzo 1990, n. 80, come sostituito dall'art. 7 lett. b. della l. 21 luglio 2000, n. 205, dell'art. 34 co. 1 del medesimo decreto, nonché dell'art. 53, co. 1, del d. lg. vo 8 giugno 2001, n. 325 (v. d. P. R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 53) nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva le controversie relative a "i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediamente, all'esercizio di un pubblico potere" (secondo i principi già espressi dalla sent. 6 luglio 2004, n. 204). Tuttavia, i "comportamenti", che rimangono sottratti alla giurisdizione amministrativa esclusiva sono solo quelli che non risultino riconducibili all'esercizio di un pubblico potere. Come ricordato, dunque, dalla menzionata pronuncia dell'Adunanza Plenaria, "La illegittimità di questo o quel momento procedimentale, cioè di quella serie formale strumentalmente rivolta a realizzare l'interesse pubblico e sintomatica dell'agire autoritativo consentito dalla legge, può sì far concludere per la illegittimità e, nei congrui casi, per la illiceità del comportamento con effetti anche analoghi o uguali a quelli propri della accertata carenza del potere, ma tale conclusione spetta al giudice cui, con garanzie ed effettività di certo non inferiori a quelle apprestate dal giudizio ordinario, compete alla stregua dell'ordinamento: al "giudice naturale della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica". Con la conseguenza che è al giudice amministrativo che spetta la cognizione piena - in termini di potere annullatorio e risarcitorio - delle domande dirette a tutelare la posizione giuridica lesa dall'azione della pubblica amministrazione illegittima e talora illecita, secondo quanto disposto dalla rinnovata disciplina del giudizio amministrativo (v. art. 7 e 8 L. n. 205 del 2000). Ciò in considerazione del fatto che lo strumento del risarcimento del danno offerto al soggetto, ulteriormente alla demolizione dell'atto lesivo, concreta non una materia nuova assegnata al giudice amministrativo, ma solo il completamento delle forme di tutela poste a garanzia del privato a fronte dell'azione viziata della p. a.. Cio' assume rilievo, per quanto qui interessa, con riferimento alla questione della c. d. pregiudiziale amministrativa, poiché la difesa comunale fa menzione del comportamento della parte, che non avrebbe ostacolato né l'immissione in possesso né si sarebbe opposta ai successivi atti. Con riferimento alla causa in oggetto va rilevato che, prescindendo dalle conclusioni da ultimo raggiunte dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza, pronunciata a Sezioni unite, n. 30254 del 2008, il medesimo Supremo Consesso della giustizia amministrativa, con la pronuncia citata, pur ribadendo la tesi favorevole alla sussistenza della c. d. pregiudiziale amministrativa, ha fatto riferimento alla nuova disciplina contenuta nel T. U. approvato con d. P. R. 8 giugno 2001, n. 327, che, nel suo art. 43, detta una innovativa normativa in tema di c. d. 'accessione invertita', derivi essa da occupazione acquisitiva o usurpativa.

Infatti, ha rilevato che "In presenza di utilizzazione di un bene immobile per scopi di interesse pubblico

che sia modificato “in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità” l’autorità cui risale l’utilizzazione “anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio” può disporre che l’immobile stesso “vada acquisito al suo patrimonio indisponibile” con provvedimento discrezionale che, verso determinazione e preventivo pagamento della misura del risarcimento del danno, comporta il trasferimento del diritto di proprietà. La norma, che rimette alla valutazione discrezionale dell’amministrazione di negare la restituzione del bene e che attribuisce al giudice amministrativo di sindacare, nell’ambito della giurisdizione attribuitagli ai sensi del successivo art. 53, le ragioni del diniego - secondo alcuni con competenza non solo esclusiva ma estesa al merito - da un lato, rileva poiché conferma la spettanza alla giurisdizione del giudice amministrativo, laddove sia identificabile un esercizio del potere pubblico, cui ricondurre l’azione o il comportamento della pubblica amministrazione, dall’altro, estende la possibilità di accertare tale dato anche solo attraverso l’identificazione della “qualifica di “autorità” del soggetto agente e delle strumentalità del suo agire ai fini della realizzazione degli “scopi di interesse pubblico” la cui cura è ad essa commessa”. La fattispecie ora in esame è definita chiaramente dalle caratteristiche identificative della accessione avvertita, a seguito della c. d. ‘occupazione acquisitiva’, cioè fondata su un iniziale legittimo esercizio del potere pubblico, a fronte dell’individuazione di un’esigenza urgente della collettività, cui però non ha fatto seguito il regolare svolgersi del procedimento ablatorio nei termini consentiti dalla legge, con una conseguente irragionevole compressione del patrimonio del soggetto privato ed una inalterabile destinazione del bene all’uso pubblico, a fronte della trasformazione raggiunta. Orbene, nella specie, pur a fronte della mancata impugnazione del verbale di dichiarazione di pubblica utilità deve ritenersi che l’istante mantenga un interesse al regolare esplicarsi dell’azione pubblica. Ne deriva che, pur essendo stata ammessa dalla giurisprudenza l’immediata impugnabilità del verbale predetto in quanto immediatamente lesivo sia in relazione al possibile configurarsi di un successiva fattispecie di occupazione acquisitiva che in relazione al conseguente decreto di esproprio, il privato mantiene la possibilità di impugnare il successivo decreto di esproprio, censurandone i profili di illegittimità. Tuttavia, nel caso in cui siffatto decreto non intervenga a concludere il procedimento ablatorio avviato d’urgenza, non può negarsi alla parte, incisa dall’azione pubblica, la tutela – in termini di risarcimento per equivalente – da azionarsi allora nell’ambito dei termini di prescrizione.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n. 915 del 17/02/2009 - Relatore: Sandro Aureli - Presidente: Gaetano Trotta

Sintesi: Il provvedimento di acquisizione ex art. 43 DPR 327/201, costituisce espressione di potere discrezionale.

Estratto: «Sott’altro concorrente profilo, l’invocata tutela del diritto di proprietà ad opera di parte appellante, conduce all’esame dei principi Cedu, rispetto ai quali a suo avviso, non vi sarebbe conformità della norma di cui è stata fatta applicazione con il provvedimento impugnato. Il testo unico sulle espropriazioni è stato redatto da una commissione speciale del Consiglio di Stato che ha dovuto superare i numerosissimi e delicati problemi che investono l’istituto espropriativo. Per l’attinenza alla controversia in esame, si può segnalare quello che negli ultimi tempi ha particolarmente impegnato non solo la dottrina ma anche la giurisprudenza internazionale (Corte europea dei diritti dell’Uomo), comunitaria (Corte di giustizia dell’Unione europea) e costituzionale (la nostra Corte costituzionale): l’accessione invertita. Sono ben noti i concetti di occupazione appropriativa, di occupazione usurpativa e di accessione invertita. Quest’ultimo è stato fortemente stigmatizzato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, la quale aveva ritenuto il quadro normativo e giurisprudenziale italiano non aderente alla Convenzione europea in quanto un comportamento illecito o illegittimo non può fondare l’acquisto di un diritto, per cui l’accessione invertita contrasta con il principio di legalità, inteso come preminenza del diritto (Cons. di Stato, Sez. IV, 30 12 2008 n. 6636); fermo restando che spetta all’ordinamento interno l’individuazione dei mezzi di tutela in relazione a fattispecie nelle quali l’acquisizione del bene sia divenuta sine titulo. Tali argomentazioni hanno trovato attuazione all’interno del nostro ordinamento con la regolamentazione introdotta dal D. P. R. 327/2001, il cui art. 43 disciplina in modo estremamente innovativo la fattispecie dell’utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico, consentendo il passaggio dall’accessione invertita all’acquisizione sanante. Illuminante al riguardo è il parere dell’Adunanza generale del Consiglio di Stato sullo schema di testo unico (29 marzo 2001, n. 4), che pone in luce la essenzialità della riforma, perché l’ordinamento deve adeguarsi ai principi costituzionali ed a quelli generali del diritto internazionale sulla tutela della proprietà (mentre prima non lo era, perché in contrasto con l’art. 1 del prot. 1 della CEDU, come più volte affermato dalla Corte europea). Il primo comma dell’art. 43 prevede che, valutati gli

interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni (c. d. acquisizione sanante). L'atto di acquisizione può essere adottato anche quando l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, il decreto di esproprio o l'atto dichiarativo della pubblica utilità dell'opera sia stato annullato in sede giurisdizionale. Tale norma, pertanto, ha introdotto il principio secondo cui l'autorità amministrativa può acquisire al patrimonio pubblico anche un bene occupato senza titolo idoneo, purché ciò avvenga sulla base di un formale provvedimento amministrativo fondato sulla "valutazione degli interessi in conflitto" e con il riconoscimento al privato del ristoro del danno. Il provvedimento di acquisizione, che assorbe la dichiarazione di pubblica utilità ed il decreto di esproprio, costituisce espressione di potere discrezionale e deve indicare in che modo sono stati acquisiti, ponderati e valutati gli interessi in conflitto, nel senso che l'amministrazione precedente non deve considerare soltanto la astratta idoneità dell'opera a soddisfare esigenze di carattere generale ma, in ragione della natura eccezionale della procedura, deve compiere una esaustiva ponderazione degli interessi in conflitto dando conto con una congrua motivazione della sussistenza attuale di un interesse pubblico specifico e concreto. Per effetto di tale norma, in caso di illegittimità o assenza della procedura espropriativa e di realizzazione dell'opera pubblica, l'unico rimedio per evitare la restituzione dell'area è l'emanazione di un provvedimento ex art. 43, in assenza del quale l'amministrazione non può addurre l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva, di impedimento alla restituzione dell'area, sicché solo il detto atto di acquisizione comporta l'ablazione del diritto di proprietà. L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 2/2005, ha ritenuto che l'istituto dell'acquisizione c. d. sanante previsto dall'art. 43, commi 1 e 2, D. P. R. n. 327 del 2001 può ritenersi conforme ai parametri imposti dalla Corte europea ed ai principi costituzionali in quanto: - l'acquisto del bene avviene per effetto di un provvedimento tipizzato dalla legge e con efficacia ex nunc, per cui è rispettata l'esigenza di preminenza del diritto; - l'esercizio della discrezionalità è circondato da particolari cautele la cui osservanza può essere sindacata in sede giurisdizionale; - è in ogni caso assicurato il risarcimento del danno; - in assenza di provvedimento, la restituzione dell'area non può essere impedita, se non per autonoma scelta del privato che rinunci alla restituzione. La soluzione normativa del problema, adottata con l'art. 43, soprattutto a seguito delle precisazioni – e, delle limitazioni – poste dalla decisione dell'Adunanza Plenaria, ha avuto condivisione da parte del Consiglio d'Europa (riunione del Comitato dei Ministri del 14 febbraio 2007), che ha valutato positivamente la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. di Stato Sez. IV 3 aprile 2007 n. 2582), che ha sopperito ad alcune incertezze dell'art. 43, ed ha auspicato che tale giurisprudenza sia seguita dalle altre giurisdizioni italiane ed ha incoraggiato le autorità italiane ad adottare le altre misure necessarie per eliminare la prassi dell'espropriazione indiretta e per garantire la conformità al principio di legalità di tutte le occupazioni di aree da parte dell'amministrazione. Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo, con il quale si dubita della legittimità costituzionale dell'c. d. acquisizione sanante, deve essere respinto.»

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n. 342 del 13/02/2009 - Relatore: Francesca Aprile - Presidente: Nicolò Monteleone

Sintesi: L'emanazione del provvedimento acquisitivo ed art. 43 DPR 327/2001 rientra nell'ambito della discrezionalità dell'amministrazione.

Estratto: «Non rimane allora, verificata la ricostruzione in fatto del caso concreto, anche tenendo conto ai sensi dell'art. 116 c. p. c. della mancata esecuzione dell'ordinanza istruttoria, che accogliere la domanda nei sensi che seguono, secondo l'indirizzo dominante nella giurisprudenza amministrativa. La determinazione dell'importo dovuto dall'amministrazione intimata dipende dall'esercizio o meno del potere di acquisizione sanante, non potendosi effettuare in questa sede di cognizione una valutazione di merito riservata al Comune. Per tale ragione, il collegio ritiene di fissare un termine perentorio affinché l'amministrazione valuti se disporre l'acquisizione delle aree dei proprietari, con il conseguente risarcimento del danno ai sensi dell'art. 43 del testo unico sugli espropri (salva la possibilità della restituzione della disponibilità degli immobili). Attesa la complessità del caso e in applicazione dell'art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, il collegio dispone che: a) entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), il Comune intimato e la parte ricorrente possono addivenire ad un accordo, per quantificare l'entità del danno e il valore del bene che verrà trasferito in capo al Comune con tale atto convenzionale; b) in mancanza di accordo nel termine di cui sopra, entro i successivi sessanta giorni il Comune potrà emanare un formale e motivato provvedimento di restituzione del bene, previa riduzione in pristino, con l'indicazione

dell'ammontare del risarcimento per l'illegittima occupazione, oppure emanare un provvedimento di acquisizione ex art. 43 T. U. espropriazioni, in cui si individui il risarcimento da corrispondere al ricorrente, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, che non potrà essere inferiore al valore di mercato del bene occupato (art. 37 e ss. del T. U. espropriazioni, come modificati in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007), maggiorato di interessi moratori. Per la quantificazione del danno, anche nel caso di emanazione dell'atto di acquisizione ex art. 43, l'Amministrazione darà applicazione alle disposizioni vigenti alla data della medesima quantificazione, senza dare rilievo all'art. 55 del testo unico (il cui contenuto precettivo è venuto meno con la sentenza della Corte Costituzionale n. 349 del 2007).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n. 156 del 22/01/2009 - Relatore: Giovanni Sabato - Presidente: Giovanni De Leo

Sintesi: Il decreto di acquisizione sanante ex art. 43 DPR 327/2001 costituisce normalmente - salvo il caso previsto dall'art. 43 comma 4 - un atto discrezionale con effetti ex nunc, emesso però nel rispetto del principio di legalità e delle condizioni legislativamente previste e come tale rispettoso anche della CEDU.

Estratto: «L'irrelevanza del comportamento del privato si deve anche alla ricostruzione giuridica appena operata in riferimento alla portata dirompente dell'art. 43 cit., secondo il quale la proprietà del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità consegue solo al decreto di acquisizione sanante, che costituisce normalmente - salvo il caso previsto dall'art. 43 comma 4 - un atto discrezionale con effetti ex nunc, emesso però nel rispetto del principio di legalità e delle condizioni legislativamente previste e come tale rispettoso anche della CEDU. Corollario di quanto appena detto è difatti "il principio per cui il trasferimento della proprietà del bene non può oggi connettersi neppure alla unilaterale volontà del privato di abdicare al proprio diritto, volontà che la consolidata Giurisprudenza della Suprema Corte, formatasi in materia di occupazione usurpativa, considera implicita nella richiesta del proprietario di liquidazione del danno commisurato alla definitiva perdita della disponibilità del bene: il sistema che l'art. 43 D. P. R. 327/2001 delinea, ormai a livello di diritto positivo, riserva infatti alla valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione la decisione di emettere il decreto di acquisizione sanante nonché quella di costituirsi nel giudizio di cui all'art. 43 comma 2, ed è evidente che tale potere discrezionale verrebbe inevitabilmente vanificato ove si ammettesse che il trasferimento della proprietà a favore della Amministrazione possa essere determinato da una scelta unilaterale del privato" (cfr. T. A. R. Bari, sez. III, 14 luglio 2008, n. 1751).»

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n. 39 del 13/01/2009 - Relatore: Maria Cappellano - Presidente: Calogero Adamo

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima di proprietà privata, rientra nella valutazione discrezionale dell'Amministrazione adottare il provvedimento acquisitivo ex art. 43 DPR 327/2001 o restituire il bene.

Estratto: «Alla luce delle su esposte considerazioni, il Comune resistente è, comunque, obbligato a risarcire il danno cagionato all'odierno ricorrente, sia che il bene resti nella sfera giuridica del proprietario, sia che, a seguito del provvedimento di acquisizione sanante, lo stesso sia trasferito nel patrimonio dell'Ente locale: con la differenza che, nel primo caso, previa restituzione del bene, l'Ente dovrà corrispondere il risarcimento del danno esclusivamente per il mancato godimento, da parte del privato proprietario, del fondo dal momento dell'occupazione sino alla effettiva restituzione; nel secondo caso, il Comune, contestualmente all'acquisizione del bene, formalizzata per mezzo del provvedimento ex art. 43 citato, sarà tenuto a corrispondere il risarcimento del danno commisurato al valore venale del bene. 1. 3) In ordine, poi, alla quantificazione del danno, è necessario precisare che, allo stato attuale, non è possibile stabilire l'esatto ammontare del danno risarcibile, per due ordini di considerazioni: - come già accennato, l'Amministrazione Comunale, pur avendo la materiale disponibilità dei beni immobili del ricorrente, tuttavia non è proprietaria degli stessi, nella considerazione, già espressa, che l'istituto dell'accessione invertita è stato definitivamente espunto dall'ordinamento; detto indispensabile presupposto deve, pertanto, ancora realizzarsi; - non è acclarato, in punto di fatto, se la P. A. precedente intenda acquisire la proprietà dell'area ai sensi dell'art. 43 del T. U. Espropriazioni, o se, invece, intenda restituirla al proprietario, fermo restando il diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni per il periodo di mancata utilizzazione del fondo: nella considerazione che si tratta di valutazioni e scelte rimesse esclusivamente all'Ente locale interessato, il Comune di Menfi dovrà, pertanto,

preliminarmente effettuare tale tipo di valutazioni, fermo restando che il ricorrente, in quanto ancora titolare del diritto di proprietà sul bene immobile in interesse, potrà, dal canto suo, richiedere o la restituzione del bene e relativo risarcimento, o – nel caso in cui la P. A. opti per l'acquisizione – solo il risarcimento del danno commisurato al valore venale del bene.»

n°4 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> DOPO ANNULLAMENTO

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n. 2607 del 23/12/2009 - Relatore: Mara Bertagnoli - Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi: In ipotesi di annullamento del provvedimento acquisitivo ex art. 43 DPR 327/2001, è rimessa all'Amministrazione ogni valutazione in ordine al rinnovo dell'attività provvedimentale preordinata all'acquisizione delle aree ovvero dell'opportunità di restituire le medesime al proprietario.

Estratto: «Ne discende l'annullamento di tutti gli atti impugnati, con conseguente rimessione al Consiglio comunale del Comune resistente della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rinnovo dell'attività provvedimentale preordinata all'acquisizione delle aree in questione ovvero dell'opportunità di restituire le medesime al proprietario. Risulta, infatti, precluso al giudice amministrativo di operare tale tipo di scelta, che presuppone un esercizio della discrezionalità amministrativa che non può che essere demandato all'Amministrazione. Deve, quindi, "ritenersi fondata la domanda risarcitoria del privato, tesa all'integrale soddisfo dei danni subiti per la perdita del bene a fronte dell'illegittimità dell'occupazione e dell'utilizzazione del suolo da parte della P. A. : gli effetti di tale tutela risarcitoria devono comunque essere differiti all'emissione da parte della P. A. di un formale provvedimento acquisitivo, da emanarsi ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 43 del D. P. R. n. 327/2001" (così TAR Catania, III, 12 giugno 2009, n. 1085), fatta salva l'eventuale scelta di restituire la disponibilità dei fondi, non escludibile a priori, atteso che l'acquisto della proprietà deve essere adeguatamente motivato dalla permanenza di un interesse pubblico prevalente in tal senso. Il Collegio demanda, quindi, all'Amministrazione ogni determinazione in merito che dovrà intervenire previo avvio, nel termine di trenta giorni, di un procedimento finalizzato alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 43 del DPR 327/01 (nel pieno rispetto del principio della partecipazione), il quale dovrà poi concludersi nei successivi sessanta giorni con deliberazione del Consiglio comunale.»

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n. 13284 del 22/12/2009 - Relatore: Solveig Cogliani - Presidente: Eduardo Pugliese

Sintesi: In ipotesi di occupazione divenuta sine titulo per effetto dell'annullamento degli atti del procedimento, permane in capo alla p. a. il potere discrezionale di emanare il provvedimento acquisitivo ex art. 43 DPR 327/2001 nonché la situazione di illecito permanente; ne consegue che l'Amministrazione è tendenzialmente obbligata a restituire il bene previa rimessione allo stato pristino, salvo che ne acquisti la proprietà facendo ricorso al potere dell'articolo 43 del d. lg. n. 327.

Estratto: «Dalla ricostruzione sin qui operata, deve evidenziarsi che nel caso in esame, la fattispecie andrebbe ricondotta nella classificazione tradizionale della c. d. occupazione usurpativa, poiché essa – a seguito dell'annullamento dell'intera procedura ablatoria avvenuto in sede giurisdizionale - non trova giustificazione in alcun atto amministrativo legittimo. Ne deriva, che a fronte del verificarsi della trasformazione del fondo, va identificato il permanere di un comportamento illecito della p. a., che deve trovare ristoro attraverso il risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente e quantificabile nel valore venale del bene sottratto alla disponibilità ed all'utilizzo anche edificatorio della proprietà. Tuttavia, ritiene il Collegio che, da un'attenta analisi della nuova disciplina contenuta nel T. U. dell'edilizia e sopra menzionata, appare necessario verificare se l'amministrazione intenda o meno procedere a sanare la situazione di illiceità verificatasi attraverso il provvedimento previsto dall'art. 43, t. u. cit.. Accertato, pertanto, il perdurare del comportamento illecito dell'amministrazione, in assenza dell'esercizio del potere discrezionale in ordine al trasferimento della titolarità del bene ai sensi della disciplina introdotta dal T. U. dell'edilizia sopra richiamato, tramite la nuova lettura svolta dalla Corte costituzionale, emerge la fondatezza della pretesa di parte ricorrente a vedere risarcita per lo spossessamento subito, con riferimento al valore di mercato del bene. In vero, non risulta risarcibile la perdita

del diritto di proprietà (il ricorrente non ha infatti chiesto, conformemente alla impostazione del suo ricorso, la restituzione dei suoli, previa rimessione allo stato pristino) ma, come detto, lo spossessamento dei suoli. Tuttavia, considerato il permanere in capo alla p. a. del potere discrezionale predetto, nonché la situazione di illecito permanente in cui versa il comune, questo è tendenzialmente obbligato a restituire il bene previa rimessione allo stato pristino, salvo che ne acquisti la proprietà facendo ricorso al potere dell'articolo 43 del d. lg. n. 327 (cfr. in terminis, cons. Stato sez. V, n. 3752 del 2007. Questo Collegio ritiene di dover provvedere secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 2°, d. lgs. n. 80 del 1998 in aderenza alle indicazioni desumibili dalla sopra citata sentenza del Consiglio di Stato. Poiché per la determinazione dell'importo dovuto è decisiva la verifica se il comune di Ronciglione intenda acquisire la proprietà dell'area ai sensi dell'art. 43 del d. lg. n. 327, ovvero se intenda restituirla al ricorrente (fermo restando il suo diritto al risarcimento dei danni per il periodo di mancata utilizzazione del fondo), la Sezione dispone che il quantum sia determinato dal comune in base alle disposizioni sostanziali del testo unico sugli espropri.»

n°5 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> DOPO AVVIO DEL PROCEDIMENTO

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n. 982 del 01/06/2009 - Relatore: Federica Cabrini - Presidente: Calogero Adamo

Sintesi: Qualora l'Amministrazione abbia dato comunicazione di avvio del procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 43 DPR 327/2001, deve ritenersi che la stessa si sia autovincolata a concludere detto procedimento, adottando una determinazione finale in ordine all'acquisizione o meno delle aree interessate.

Estratto: «Osserva il Collegio che la presente controversia è volta ad ottenere il trasferimento in capo al Comune di Casteltermini della proprietà delle particelle della ricorrente a suo tempo oggetto di atto di esproprio annullato da questo Tribunale, asseritamente interessate medio tempore da una irreversibile trasformazione del fondo a causa dei lavori effettuati. Si tratta della fattispecie che un tempo veniva definita come "occupazione espropriativa", e, qualificata per l'esattezza, "occupazione acquisitiva", in quanto ricollegata alla presenza di un atto di esproprio viziato (a differenza dell'"occupazione usurpativa" ricollegata alla totale assenza di una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera). La fattispecie trova oggi positiva disciplina nella norma di diritto sostanziale di cui all'art. 43 d. P. R. n. 327/01 ai sensi del quale l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di pubblico interesse modificato in assenza di un valido provvedimento dichiarativo della pubblica utilità può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. Il risarcimento avviene in forma specifica, mediante restituzione del bene, o per equivalente, tenuto conto del valore venale del bene. Costituisce ius receptum il principio che il procedimento di cui trattasi implichi una valutazione altamente discrezionale della p. a. in ordine alla valutazione degli interessi in conflitto, nonché alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento finale di acquisizione. Segue da ciò l'infondatezza della domanda volta ad ottenere l'adozione del provvedimento di formale acquisizione delle particelle di proprietà della ricorrente.»

n°6 PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 43 DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ --> IN CASO DI MANCATO ACCORDO

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n. 2459 del 28/12/2009 - Relatore: Francesco Scano - Presidente: Rosa Panunzio

Sintesi: In ipotesi di occupazione sine titulo, in assenza di accordo tra le parti, l'Amministrazione può emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre o la restituzione delle aree a suo tempo occupate, ovvero l'acquisizione di esse al suo patrimonio, ai sensi dell'art. 43 DPR 327/2001.

Estratto: «La domanda di restituzione dell'are di 390 mq, di cui al mappale 228/b, come pure la domanda risarcitoria, va accolta. Con riferimento al mappale n. 228/a la domanda, essendo consequenziale all'annullamento del decreto di esproprio disposto con la sentenza n° 1043/94, va accolta: la signora P. era parte nel precedente giudizio, mentre gli altri ricorrenti sono eredi del defunto P. Sebastiano. Sulle domande di restituzione delle aree in questione, la difesa del Consorzio, al riguardo interpellata dal Collegio all'udienza di

discussione della causa, non si è formalmente opposto alla richiesta. La proprietà delle aree, è tuttora in capo ai ricorrenti ancorché le stesse siano state utilizzate per la realizzazione di un'opera pubblica. Il principio dell'occupazione acquisitiva, per effetto della realizzazione di un'opera pubblica sul terreno occupato, è stato riconsiderato dal Consiglio di Stato con le sentenze A. P., 29. 4. 2005 n. 2 e sez. IV, 21. 5. 2007 n. 2582, che il collegio condivide, nella quale ultima è stato ribadito che tale modalità di acquisto della proprietà "non è conforme ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, che hanno una diretta rilevanza nell'ordinamento interno, poiché: - per l'art. 117, primo comma, della Costituzione, le leggi devono rispettare i "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario"; - per l'art. 6 (F) del Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam), «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,... in quanto principi generali del diritto comunitario»; - per la pacifica giurisprudenza della CEDU (che ha più volte riaffermato i principi enunciati dalla Sez. II, 30 maggio 2000, ric. 31524/96, già segnalata in data 29 marzo 2001 dall'Adunanza Generale di questo Consiglio, con la relazione illustrativa del testo unico poi approvato con il d. P. R. n. 327 del 2001), si è posta in diretto contrasto con l'art. 1, prot. 1, della Convenzione la prassi interna sulla 'espropriazione indiretta', secondo cui l'Amministrazione diventerebbe proprietaria del bene, in assenza di un atto ablatorio (cfr. CEDU, Sez. IV, 17 maggio 2005; Sez. IV, 15 novembre 2005, ric. 56578/00; Sez. IV, 20 aprile 2006). Nella sentenza si afferma anche che "dalla Convenzione europea e dal diritto comunitario già emerge il principio che preclude di ravvisare una 'espropriazione indiretta' o 'sostanziale', pur in assenza di un idoneo titolo, previsto dalla legge. "L'acquisto della proprietà del terreno occupato, precisa il Consiglio di Stato, può quindi avvenire in forza dell'art. 43 del D. P. R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) che al primo comma così dispone: "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni". Dalla riportata disposizione emerge il principio per il quale l'occupazione sine titolo, costituisce un illecito che obbliga il responsabile a restituire il suolo ed a risarcire il danno cagionato, salvo il potere dell'Amministrazione di adottare un provvedimento di acquisizione del bene al proprio patrimonio, per sottrarsi all'obbligo di restituzione. In altri termini, precisa il Consiglio, "a parte l'applicabilità della disciplina civile sull'usucapione (per la quale il possesso ultraventennale fa acquistare all'Amministrazione il diritto di proprietà pur in assenza dell'atto di natura ablatoria), l'art. 43 testualmente preclude che l'Amministrazione diventi proprietaria di un bene in assenza di un titolo previsto dalla legge". L'occupazione senza titolo di un terreno di un privato rappresenta un illecito permanente, da cui non può, quindi, conseguire il passaggio della proprietà in capo all'Ente Pubblico e conseguentemente non può decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Ancorché l'occupazione del terreno dei ricorrenti risalga ad anni antecedenti l'entrata in vigore del T. U. sulle espropriazioni, i riportati principi desumibili dall'art. 43, si applicano anche al caso di specie. Infatti l'art. 43 "si riferisce a tutti i casi di occupazione sine titolo, anche a quelle sussistenti alla data di entrata in vigore del testo unico" (cfr. Cons. stato 2582/07 cit.). La domanda di restituzione delle aree occupate va pertanto accolta, ma il Consorzio potrà ancora diventare proprietario dell'area occupata, così evitando di dover restituire gli immobili utilizzati per la realizzazione di un'opera pubblica, adottando il provvedimento disciplinato dal citato articolo 43. Al riguardo, ritiene il Collegio di dover fissare i seguenti principi: a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), il Consorzio ed i ricorrenti possono addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà è trasferita al Consorzio e ai ricorrenti è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso; b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine, il Consorzio – entro i successivi trenta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà o la restituzione delle aree a suo tempo occupate, ovvero l'acquisizione di esse al suo patrimonio, ai sensi dell'art. 43 del testo unico. Nel caso di restituzione delle aree, il Consorzio sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo della loro utilizzazione. Nel caso di acquisizione ex art. 43, il Consorzio sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, nonché a corrispondere l'importo spettante per la perdita del diritto di proprietà delle aree, da determinare secondo il loro valore venale alla data di adozione del provvedimento ex art. 43, momento del passaggio della proprietà delle aree occupate, tenendo conto della destinazione urbanistica delle aree in questione. Qualora il Consorzio e il ricorrente non concludano alcun accordo e il Consorzio neppure adotti un atto formale volto alla restituzione o alla acquisizione dell'area in questione, decorsi i termini prima indicati, i ricorrenti potranno chiedere alla Sezione l'esecuzione della presente decisione, per la conseguente adozione delle misure consequenziali (ivi comprese la nomina di un commissario ad acta e la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza in ordine al danno per il Consorzio derivante dal comportamento degli amministratori dello stesso).»

TAR MOLISE n. 708 del 25/11/2009 - Relatore: Luca Monteferrante - Presidente: Giorgio Giaccardi

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima, in mancanza di accordo tra le parti, l'Amministrazione, in alternativa alla restituzione dei beni, può disporre l'acquisizione di questi al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 DPR 327/2001.

Estratto: «Accertato quindi che limitatamente alle particelle indicate nella determina dirigenziale n. 2653 del 3. 12. 1999 si verte in un'ipotesi di irreversibile trasformazione del fondo altrui in mancanza di legittima procedura espropriativa, occorre esaminare le conseguenze sul piano risarcitorio di una tale condotta contra ius posta in essere dalla Provincia di Campobasso. Secondo la tradizionale giurisprudenza della Corte di Cassazione (peraltro recentemente ribadita da Sez. Un. Civili, 23 maggio 2008, n. 13358) "l'occupazione acquisitiva o appropriativa si verifica quando il fondo occupato nell'ambito di una procedura espropriativa ha subito una irreversibile trasformazione in esecuzione di un'opera di pubblica utilità senza che sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà. In tale ipotesi il trasferimento del diritto di proprietà in capo alla mano pubblica si realizza con l'irreversibile trasformazione del fondo - con destinazione ad opera pubblica o di uso pubblico - ed il proprietario di esso può chiedere unicamente la tutela per equivalente, cioè il risarcimento del danno. Infatti è dal momento dell'irreversibile trasformazione del bene e della sua destinazione ad opera pubblica che si verifica l'estinzione del diritto di proprietà in capo al titolare ed il contestuale acquisto dello stesso diritto, a titolo originario, da parte dell'ente pubblico. "La configurabilità di un effetto traslativo della proprietà privata in conseguenza di un illecito della pubblica amministrazione è stato tuttavia ritenuto in contrasto con i principi della Convenzione Europea e, in particolare, col Protocollo addizionale n. 1, dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 29 aprile 2005, n. 2, in linea con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentt. 30 maggio 2000, ric. n. 24638/94, Carbonara e Ventura, e 30 maggio 2000, ric. n. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera). La ragione dell'inadeguatezza del sistema, ad avviso della Corte, sta nella considerazione che un comportamento illecito o illegittimo non può essere posto a base dell'acquisto di un diritto, per cui l'accessione invertita contrasta con il principio di legalità, inteso come preminenza del diritto sul fatto. Da qui, la conclusione che la realizzazione dell'opera pubblica non costituisce di per sé impedimento alla restituzione dell'area illegittimamente espropriata. Dalla volontà di superare la situazione di stallo originata dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nasce l'articolo 43 del d. p. r. n. 327 del 2001, che al primo comma stabilisce: "valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni". Si tratta, come evidenziato sempre dall'Adunanza Plenaria con la citata sentenza n. 2 del 2005, di un potere acquisitivo "avente, in qualche misura, valore "sanante" dell'illegittimità della procedura espropriativa, anche se, come si è detto, solo ex nunc - (che) ha natura "eccezionale" e non può risolversi in una mera alternativa alla procedura ordinaria. "Con sentenza 7 aprile 2009, n. 2144 la V sezione del Consiglio di Stato ha anche chiarito che il sistema introdotto dall'articolo 43 del d. p. r. n. 327 del 2001 dimostra come l'interesse del privato non si esaurisce nella sola restituzione del bene, ma può trovare soddisfazione anche mediante l'azione di risarcimento del danno per equivalente; ciò in quanto il senso dell'articolo 43, comma 3, del d. p. r. n. 327 del 2001, secondo il quale, in corso di giudizio, "l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo", non è quello di comprimere la facoltà di scelta del privato, ma di attribuire all'amministrazione, quando ne ricorrano le condizioni di interesse pubblico, il potere di paralizzare la domanda di reintegrazione in forma specifica e di convertire la domanda nella forma del risarcimento per equivalente. Sebbene la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta dai ricorrenti debba quindi ritenersi certamente ammissibile, resta il fatto che, in mancanza della formale adozione di un decreto di acquisizione sanante, gli immobili seppur oggetto di irreversibile trasformazione da parte dell'amministrazione restano nella proprietà del privato sicché il danno non può essere commisurato alla perdita del bene bensì al mancato godimento ed alla sua illecita trasformazione. Ai fini della quantificazione del danno è necessario pertanto coordinare la pronuncia di condanna con l'eventuale esercizio del potere di acquisizione sanante ex art. 43 del D. P. R. n. 327 del 2001; il quantum sarà pertanto determinato d'intesa tra le parti in base alle disposizioni sostanziali del testo unico sugli espropri e secondo le previsioni dell'art. 35 del d. lg. n. 80 del 1998 al qual fine vengono fissati i seguenti principi, conformemente a quanto statuito da Cons. Stato, IV, 21 maggio 2007, n. 2582: a) entro il termine di

sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), la Provincia di Campobasso ed i ricorrenti possono addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà delle particelle illecitamente acquisite è trasferita alla Provincia ed ai ricorrenti è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso; b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine, la Provincia - entro i successivi sessanta giorni - potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà o la restituzione delle aree a suo tempo illecitamente occupate, ovvero l'acquisizione di queste al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 del testo unico. Nel caso di restituzione delle aree, la Provincia sarà tenuta a risarcire il danno relativo al periodo della loro utilizzazione senza titolo (cioè dalla data del 30. 6. 2001, di scadenza dei termini finali della dichiarazione di pubblica utilità, sino a quello della effettiva restituzione) oltre ai costi necessari al ripristino dello status quo ante dei luoghi; tale somma sarà maggiorata della rivalutazione monetaria – trattandosi di debito di valore – e degli interessi. Nel caso di acquisizione ex art. 43, la Provincia sarà tenuta a risarcire il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, nonché a rifondere agli esponenti il valore degli immobili acquisiti, in base alle vigenti disposizioni del testo unico, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi. Per la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di risarcimento (sia nel caso di accordo, sia nel caso di emanazione dell'atto ex art. 43), la Provincia dovrà attenersi ai criteri legali vigenti, tenendo conto della data dalla quale è configurabile l'illecito permanente (30. 6. 2001), nonché della destinazione urbanistica delle aree in questione, dell'esistenza di eventuali residui fondi interclusi o inutilizzabili in quanto a servizio della strada (es. particella 183 del fg. 32 del Comune di Palata), il tutto tenuto conto delle risultanze della disposta verifica.

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n. 1808 del 19/11/2009 - Relatore: Anna Pignataro - Presidente: Calogero Adamo

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima, in mancanza di accordo, l'Amministrazione, ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3, T. U. n. 327 del 2001 (interesse dell'amministrazione e utilizzazione del bene), potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile.

Estratto: «2. 3. Alla stregua di tali premesse, il Collegio, applicando nel caso in esame i principi e le soluzioni interpretative sopra messe a fuoco, ritiene di potere fare applicazione del meccanismo di cui all'art. 35, comma 2, del D. L. vo 31 marzo 1998 n. 80, in base al quale l'amministrazione resistente – fatta salva l'ipotesi che la stessa non decida di restituire l'area, limitandosi a risarcire il danno da occupazione illegittima - dovrà attenersi nel prosieguo alla seguente regola d'azione: a) entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza, il Comune e la parte ricorrente potranno giungere a un accordo con effetti traslativi della proprietà, in base al quale la proprietà passa al Comune e alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D. P. R. n. 327/2001) e, comunque, nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007); la somma da liquidare alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 43 cit., dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, nella forma degli interessi moratori sulla sorte capitale (come attualizzazione del valore venale del bene); essa – giova, infine, aggiungere - andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa; b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, il Comune - entro i successivi sessanta giorni - ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3, T. U. n. 327 del 2001 cit. (interesse dell'amministrazione e utilizzazione del bene), potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto a);»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n. 1795 del 28/10/2009 - Relatore: Dauno Fabio Glauco Trebastoni - Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: Laddove le parti non raggiungano un accordo in merito al trasferimento della proprietà del fondo irreversibilmente trasformato, deve rimettersi all'Amministrazione la scelta tra la restituzione dell'area

(previa sua riduzione in pristino) ed il risarcimento del danno, previa acquisizione del terreno ex art. 43 DPR 327/2001.

Estratto: «4) Ciò posto, poiché – come detto – nella fattispecie in esame non è stato adottato alcun provvedimento di acquisizione ai sensi del succitato art. 43, comma 1 (cosicché il fondo in questione è in atto giuridicamente di proprietà del ricorrente, il quale, però, non ne ha la disponibilità, essendo stato lo stesso irreversibilmente trasformato mediante la realizzazione dei programmati alloggi sociali), occorre ricercare la forma di tutela da riconoscere al ricorrente medesimo, cioè se accordare il semplice risarcimento del danno per equivalente, pur nella attuale titolarità del diritto dominicale in capo allo stesso, ovvero la restituzione del bene, richiesta in giudizio in via meramente subordinata (così violando il principio della domanda). Sul punto il Collegio intende aderire all'orientamento seguito, in un caso analogo, dal T. A. R. Palermo con la decisione n. 1182/2008, nella quale si è ritenuto, in maniera condivisibile, che laddove tra le parti non raggiungano un accordo in merito al trasferimento della proprietà del fondo irreversibilmente trasformato, deve rimettersi all'Amministrazione la scelta tra la restituzione dell'area (previa sua riduzione in pristino) ed il risarcimento del danno, previa acquisizione del terreno ex art. 43 (in tal senso Consiglio di Stato, IV, 30 novembre 2007, n. 6124, 21 maggio 2007, n. 2582; TAR Sicilia, Palermo, III, 8 maggio 2008, n. 601; TAR Sardegna, II, 31 gennaio 2008, n. 83; TAR Puglia, Lecce, I, 9 gennaio 2008, n. 45). Pertanto, il Collegio ritiene, valorizzando la "ratio" sottesa all'art. 43 cit. (ossia far sì che l'espropriazione della proprietà privata per scopi di pubblica utilità non si trasformi in un danno ingiusto a carico del cittadino, e che l'ablazione del bene ed i connessi effetti indennitari e/o risarcitori conseguano necessariamente ad un formale provvedimento della P. A.), che la domanda risarcitoria dell'odierno ricorrente possa e debba essere accolta, differendone, tuttavia, gli effetti all'emissione da parte del Comune intimato (che ha già manifestato "per facta concludentia", anche con l'eccezione afferente l'applicabilità dell'art. 43 del T. U. sulle espropriazioni, la volontà di mantenere in suo potere il bene dei ricorrenti) di un formale provvedimento acquisitivo da emanarsi ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 43 cit.»

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n. 10475 del 28/10/2009 - Relatore: Anna Bottiglieri - Presidente: Luigi Tosti

Sintesi: In ipotesi di occupazione sine titulo del bene, in mancanza di accordo tra le parti, l'Amministrazione, ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3, DPR n. 327 del 2001, può emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile.

Estratto: «5. Per tutto quanto sopra, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti. 6. Entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), la Provincia di Roma e la parte ricorrente potranno addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà, in base al quale la proprietà passa alla Provincia di Roma ed alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del t. u. espropri (e, segnatamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6) e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte Cost., n. 349/2007); la somma da liquidare alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 43 cit., dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, nella forma degli interessi moratori sulla sorte capitale (come attualizzazione del valore venale del bene). Giova precisare che dalla predetta somma andrà detratta ogni corresponsione di somme medio tempore eventualmente eseguita a titolo indennitario o risarcitorio in favore della parte ricorrente. Ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine sopra indicato, la Provincia - entro i successivi novanta giorni e, pertanto, entro il complessivo termine di 180 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza - ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3, t. u. n. 327 del 2001 (interesse dell'amministrazione ed utilizzazione del bene), potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, la Provincia sarà tenuta a risarcire il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità già sopra indicate.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n. 6285 del 23/10/2009 - Relatore: Vincenzo Cernese - Presidente: Andrea Pannone

Sintesi: In ipotesi di mancato accordo tra le parti, comportante il trasferimento del bene illegittimamente occupato, l'Amministrazione ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3, T. U. n. 327

del 2001 potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile.

Estratto: «Da tali premesse ricostruttive la Sezione ha fatto scaturire le seguenti conseguenze agli effetti del dispositivo di accoglimento della domanda risarcitoria, che anche nel caso in esame devono essere applicate: Occorre "far ricorso al meccanismo di cui all'art. 35, comma 2, del D. L. vo 31 marzo 1998 n. 80 e, pertanto, di dover enunciare i seguenti principi cui il Comune - fatta salva l'ipotesi, per la verità teorica, che la stessa decida di restituire l'area, limitandosi a risarcire il danno da occupazione illegittima - si dovrà attenere nel prosieguo: a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), il Comune e le parti ricorrenti potranno addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà, in base al quale la proprietà passa al Comune ed alle parti ricorrenti è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D. P. R. n. 327/2001) e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007 cit.); la somma da liquidare alla parte ricorrente, quale piena proprietaria, ai sensi dell'art. 40 L. n. 2359/1865, dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, nonché il danno, come chiesto in ricorso, arrecato al soprasuolo (manufatto colonico, piante e colture di ortaggi); essa - giova infine aggiungere - andrà depurata di ogni eventuale corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa; b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, il Comune - entro i successivi sessanta giorni e, pertanto, entro il complessivo termine di 120 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza - ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 primo e terzo comma T. U. n. 327 del 2001 cit (interesse dell'amministrazione ed utilizzazione del bene), potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, il Comune sarà tenuta a risarcire per equivalente il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto a);»

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n. 10237 del 21/10/2009 - Relatore: Anna Bottiglieri - Presidente: Luigi Tosti

Sintesi: In ipotesi di occupazione sine titolo del bene, in mancanza di accordo tra le parti, l'Amministrazione, ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3, t. u. n. 327 del 2001, può emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile.

Estratto: «6. La A. ha poi domandato la condanna del Comune di Roma alla restituzione del predetto fondo e, in alternativa e, comunque, in aggiunta alla restituzione, ha articolato come meglio sopra le domande risarcitorie. La prospettazione, per tutto quanto precede, richiede un passaggio intermedio, necessario e logicamente precedente, consistente nell'assegnazione di un termine all'amministrazione perché definisca (in via negoziale o autoritativa, ex art. 43 cit.) la sorte della titolarità del bene illecitamente appreso, cui solo segue la condanna risarcitoria, secondo il criterio esaustivo previsto dallo stesso art. 43 (valore venale del bene al tempo dell'occupazione illegittima, maggiorato degli interessi moratori). 7. Le domande avanzate dalla ricorrente devono indi essere accolte nei sensi e nei termini di cui in seguito. Entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), il Comune e la parte ricorrente potranno addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà, in base al quale la proprietà passa al Comune e alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del t. u. espropri (e, segnatamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6) e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte Cost., n. 349/2007); la somma da liquidare alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 43 cit., dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, nella forma degli interessi moratori sulla sorte capitale (come attualizzazione del valore venale del bene). Giova precisare che dalla predetta somma andrà detratta ogni corresponsione di somme medio tempore eventualmente eseguita a titolo indennitario o risarcitorio in favore della parte ricorrente o della sua dante causa. Ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine sopra indicato, il Comune - entro i successivi novanta giorni e, pertanto, entro il complessivo termine di 180 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza - ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3, t. u. n. 327 del 2001 (interesse dell'amministrazione ed utilizzazione del bene), potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione

dell'area al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità già sopra indicate.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n. 4748 del 29/09/2009 - Relatore: Alberto Di Mario - Presidente: Mario Arosio

Sintesi: In ipotesi di occupazione sine titulo, in assenza di accordo tra le parti, l'Amministrazione, in alternativa alla restituzione del bene, può emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre l'acquisizione di questo al suo patrimonio indisponibile, nel caso di opere ritenute di notevole interesse pubblico, previa adeguata valutazione dell'interesse del privato e limitatamente alle aree che siano state effettivamente utilizzate per tali fini e che siano attualmente e concretamente destinate a fini pubblici.

Estratto: «Poiché sussiste controversia tra le parti in merito a diversi profili di fatto, al fine della determinazione del quantum del danno sofferto dalla ricorrente il Collegio ritiene indispensabile avvalersi dei poteri previsti dall'art. 35 del D. Lgs. 80/1998 stabilendo che: "a) entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, il Comune e la ricorrente possono addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà (della ricorrente) è trasferita al Comune ed alla ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, da determinarsi in base alle disposizioni sostanziali del testo unico sugli espropri e della L. 244/07; "b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine indicato, il Comune - entro i successivi novanta giorni - potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà o la restituzione dell'area a suo tempo occupata, ovvero l'acquisizione di questa al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 del testo unico, nel caso di opere ritenute di notevole interesse pubblico, previa adeguata valutazione dell'interesse del privato e limitatamente alle aree che siano state effettivamente utilizzate per tali fini e che siano attualmente e concretamente destinate a fini pubblici (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 29 aprile 2005 n. 2); "b. 1) nel caso di restituzione dell'area, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione (cioè dalla data di scadenza del termine di efficacia del decreto di occupazione legittimo sino alla data di effettiva restituzione), oltre agli interessi moratori. A tal fine occorre chiarire che tale danno è da determinare in una somma corrispondente, per ciascun anno di occupazione, ad 1/12 dell'indennità che sarebbe spettata per l'espropriazione della sola area effettivamente occupata (Cass. Civ. Sez. I, 21 maggio 2007 n. 11782), e tenendo conto che la modifica del criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione operata dall'art. 2, comma 89, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - il quale, colmando il vuoto normativo conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 1, del d. l. n. 333 del 1992, convertito con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, ha modificato l'art. 37, comma 1, del d. P. R. 8 giugno 2001, n. 327 del 2001. In tal modo disponendo che l'indennità di espropriazione di un'area edificabile sia determinata nella misura pari al valore venale del bene -ha inciso anche sulla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, dovendo la stessa essere calcolata, con riferimento a ciascun anno di occupazione, sulla base dell'indennità di espropriazione - effettiva o virtuale - in esso spettante (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 9321 del 10/04/2008); "b. 2) nel caso di acquisizione ex art. 43, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo di utilizzazione senza titolo, nonché a corrispondere il valore venale dell'area spettante, in base alle vigenti disposizioni del testo unico e della L. 244/07. Al riguardo, poiché le parti non hanno finora raggiunto un accordo - nel corso del presente giudizio - sugli elementi che concorrono alla stima del bene, per la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di risarcimento (sia nel caso di accordo, sia nel caso di emanazione dell'atto ex art. 43) il Comune dovrà attenersi ai criteri legali, così come sopra indicati, facendo ricorso ai criteri della valutazione attuale del bene nonché della destinazione urbanistica dell'area in questione. Per quanto concerne la richiesta della ricorrente in merito ad ulteriori asseriti danni conseguenti al deprezzamento del fondo residuo, nonché alla minore edificabilità delle relative aree per effetto dell'imposizione sul fondo stesso di una servitù di rispetto stradale, l'Amministrazione dovrà tener conto anche di tale elemento nella liquidazione del danno.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n. 5079 del 28/09/2009 - Relatore: Giovanni Sabato - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: In mancanza di accordo tra le parti, l'Amministrazione potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre o la restituzione dell'area a suo tempo occupata, ovvero l'acquisizione di questa al patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 del testo unico.

Estratto: «Da ciò consegue che la tutela invocata dal privato, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per quanto attiene l'obbligo di corrispondere l'indennità da occupazione legittima (come da giudizio già incardinato innanzi alla Corte d'Appello di Napoli) va assicurata nei termini che seguono: a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), le Amministrazioni intimata e il ricorrente possono addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà è trasferita al Comune e al ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso; b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il suddetto termine, il Comune di Solofra e/o il Consorzio ASI della Provincia di Avellino - entro i successivi sessanta giorni - potranno emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre o la restituzione dell'area a suo tempo occupata, ovvero l'acquisizione di questa al patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 del testo unico. Nel caso di restituzione dell'area, l'Amministrazione sarà tenuta a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo (cioè dalla data di scadenza del termine di efficacia dei rispettivi decreti di occupazione d'urgenza sino a quella della effettiva restituzione), oltre agli interessi moratori. Nel caso di acquisizione ex art. 43, l'Amministrazione sarà tenuta a risarcire il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, nonché l'importo spettante, in base alle vigenti disposizioni del testo unico, oltre agli interessi moratori. Sotto tale aspetto, le parti non hanno in alcun modo chiarito - nel corso del presente giudizio - la sussistenza o meno dei criteri presi in considerazione dall'art. 43, comma 6, del testo unico per la determinazione del quantum. Pertanto, per la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di risarcimento (sia nel caso di accordo, sia nel caso di emanazione dell'atto ex art. 43), l'Amministrazione dovrà attenersi ai criteri legali su indicati, tenendo conto della data dalla quale è configurabile l'illecito permanente, nonché della destinazione urbanistica dell'area in questione.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n. 4865 del 01/09/2009 - Relatore: Paolo Carpentieri - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi: In ipotesi di mancato accordo tra le parti, comportante il trasferimento del bene illegittimamente occupato, l'Amministrazione ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3, T. U. n. 327 del 2001 potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile.

Estratto: «Tanto premesso in diritto, è sufficiente rilevare, in linea di fatto, che nel caso di specie in esame risultano pacifici e incontrovertibili i fatti generatori del debito comunale, attesa la acquisita prova della tardività del sopravvenuto decreto di esproprio. Su tali premesse, il Collegio ritiene di dover fare applicazione anche al caso in esame dei principi e delle soluzioni messi a fuoco nel ripetuto precedente n. 5083 del 2008, ivi incluso il ricorso al meccanismo di cui all'art. 35, comma 2, del D. L. vo 31 marzo 1998 n. 80, in base al quale l'amministrazione intimata – fatta salva l'ipotesi, per la verità teorica, che la stessa non decida di restituire l'area, limitandosi a risarcire il danno da occupazione illegittima - dovrà attenersi nel prosieguo alla seguente regola d'azione: a) entro il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ove anteriore), il Comune e la parte ricorrente potranno addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà, in base al quale la proprietà passa al Comune e alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del d. P. R. n. 327/2001) e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007); la somma da liquidare alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 43 cit., dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, nella forma degli interessi moratori sulla sorta capitale (come attualizzazione del valore venale del bene); essa – giova infine aggiungere - andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa; b) ove siffatto accordo non sia raggiunto nel termine indicato, il Comune - entro i successivi sessanta giorni e, pertanto, entro il complessivo termine di 120 giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza - ove ritenga che ricorrano le condizioni di cui all'art. 43 commi 1 e 3, T. U. n. 327 del 2001 cit (interesse dell'amministrazione ed utilizzazione del bene), potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui potrà disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile; in tal caso, il Comune sarà tenuto a risarcire il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto a); c) qualora il Comune e la parte ricorrente non concludano alcun accordo e il Comune neppure adotti un atto formale recante l'acquisizione o la restituzione dell'area in questione, decorsi i termini sopra indicati, la parte ricorrente potrà chiedere al Tribunale

amministrativo l'esecuzione della presente sentenza, per l'adozione delle misure consequenziali, salva la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per la valutazione dei fatti che hanno condotto alla medesima fase del giudizio; e) sulle somme tutte sopra indicate andranno riconosciuti gli interessi legali dal di del dovuto e fino all'effettivo soddisfo. Per le ragioni che precedono, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va pronunciata condanna del Comune di Boscoreale a risarcire il danno ingiusto cagionato alla parte ricorrente attraverso l'occupazione (divenuta sine titulo) dell'area di sua proprietà, con le statuizioni più sopra enunciate. Il valore venale di riferimento dovrà essere quello proprio del bene al tempo della cessazione dell'occupazione legittima (nel caso di specie, 30 dicembre 2005), poiché la previsione, nell'art. 43 cit., degli interessi moratori a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo, dimostra che la sorta capitale deve essere riferita a quel momento pregresso per essere poi aggiornata al tempo della condanna. In base ai generali principi sulla liquidazione dell'obbligazione risarcitoria, alle somme dovute a titolo risarcitorio vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo, e gli interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate (CGA, 7 ottobre 2008, n. 842).»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n. 739 del 30/07/2009 - Relatore: Santino Scudeller - Presidente: Francesco Corsaro

Sintesi: In ipotesi di occupazione sine titulo e di mancato accordo, l'Amministrazione potrà emettere il provvedimento di acquisizione del bene al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art 43 DPR 327/2001, in alternativa alla restituzione del bene.

Estratto: «5 In ordine alla quantificazione del risarcimento spettante alla signora C. si ritiene - in conformità ai citati precedenti della Sezione - che essa debba avvenire in misura necessariamente forfetaria, utilizzando il sistema previsto dall'articolo 35 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80. 5. 1 Poiché per la determinazione dell'importo dovuto è risolutiva la verifica se il comune di Broccostella intenda acquisire la proprietà dell'area ai sensi dell'articolo 43 del D. Lgs. n. 327/2001, ovvero se intenda restituirla alla ricorrente (fermo restando il suo diritto al risarcimento dei danni per il periodo di illecita occupazione del fondo), il Collegio dispone che il quantum sia determinato dal comune in base alle disposizioni sostanziali del testo unico sugli espropri. 5. 2 Di conseguenza: (a) entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), il comune di Broccostella e la signora C. possono addivenire ad un accordo, in base al quale la proprietà dei suoli venga trasferita al comune e alla signora C. corrisposta la somma specificamente concordata; (b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine, il comune di Broccostella - entro i successivi sessanta giorni - potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà o la restituzione dell'area a suo tempo occupata, previa rimessione allo stato pristino, ovvero l'acquisizione di questa al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'articolo 43 più volte citato. Nel caso di restituzione dell'area, il comune sarà tenuto a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo (cioè dalla data di scadenza dei termini di occupazione legittima e sino a quella della effettiva restituzione), danno che, può essere stimato in misura corrispondente agli interessi legali sul valore di mercato dei suoli a decorrere dal giorno in cui l'occupazione è divenuta illecita. 5. 3 Nel caso di acquisizione ex articolo 43, il comune sarà tenuto a risarcire il danno utilizzando per la sua quantificazione i parametri del comma 6 dell'articolo, tenendo conto della data dalla quale è configurabile l'illecito permanente e della destinazione urbanistica dell'area in questione.»

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n. 1353 del 27/07/2009 - Relatore: Giovanni Tulumello - Presidente: Nicolò Monteleone

Sintesi: In ipotesi di occupazione illegittima del bene, in mancanza di accordo tra le parti, l'Amministrazione può emettere un formale e motivato decreto, con cui disporre l'acquisizione delle aree al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 43 DPR 327/2001; l'emanazione di un simile provvedimento rientra nell'ambito della discrezionalità dell'amministrazione che potrà optare per la restituzione della materiale disponibilità delle aree.

Estratto: «Ciò detto sui profili in rito, occorre valutare quale debba essere la sorte delle domande di risarcimento del danno – da perdita irreversibile del bene - per equivalente monetario. A stretto rigore, una volta acclarato che l'illecito della P. A. non determina un fenomeno traslativo della proprietà, la domanda andrebbe rigettata, non sussistendo il presupposto della fattispecie (la perdita della proprietà del bene). Tale

soluzione, tuttavia, appare paradossale, in quanto trasformerebbe in un deficit di tutela il notevole sforzo fatto dalla giurisprudenza della C. E. D. U. proprio allo scopo di fornire al proprietario una tutela piena e reale. Sul punto occorre anzitutto considerare che – come recentemente affermato in giurisprudenza - la domanda di restituzione del bene occupato dall'amministrazione deve essere qualificata come richiesta di reintegrazione in forma specifica conseguente alla detenzione illecita del bene medesimo (Corte di Cassazione, sez. un., sentenza 20 marzo 2008, n. 7442, cit.): il che evidentemente implica che, proposta la domanda di risarcimento per equivalente, e ferma l'unitarietà concettuale della domanda risarcitoria, ben può il giudice, nell'ambito delle modalità risarcitorie, accogliere la domanda medesima mediante reintegrazione piuttosto che mediante condanna alla corresponsione di un equivalente monetario (in disparte ogni ulteriore considerazione relativa all'ambito cognitorio e decisorio del giudizio di ottemperanza, di cui si dirà). Se la condanna al risarcimento del danno per equivalente monetario non può essere pronunciata per le ragioni sopra evidenziate, ciò non implica che la domanda risarcitoria proposta nel giudizio debba essere senz'altro rigettata, dovendosi valutare se sussistano o meno i presupposti per il suo accoglimento nella forma della reintegrazione in forma specifica (mediante restituzione del bene). Come detto, l'unico ostacolo a tale pronuncia è dato dall'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante: il che, nell'ipotesi in esame, non è avvenuto. Anzi, ad una attenta e consapevole valutazione della responsabilità della pubblica amministrazione, specie in materia di interessi oppositivi, emerge come è semmai il risarcimento per equivalente che può darsi solo a condizione che il danno non sia riparabile in forma specifica: la tutela dell'interesse legittimo si accompagna infatti sempre con l'interesse pubblico, solo quando interesse legittimo e interesse pubblico divergono, quando si è interrotto o spezzato il rapporto simbiotico fra interesse individuale e interesse pubblico, allora c'è spazio per la tutela risarcitoria per equivalente (Consiglio di Stato, IV, 29 aprile 2002, n. 2280: "Ritiene la Sezione che la effettività della tutela del cittadino nei confronti dell'attività, provvedimento o materiale, della pubblica amministrazione, predicata a livello costituzionale dagli artt. 24 e 113, impone di non considerare la tutela restitutoria o ripristinatoria come eventuale o eccezionale, limitata ad ipotesi residuale, ed anzi spinge a ritenere che proprio la tutela risarcitoria patrimoniale deve essere considerata sussidiaria rispetto alla prima, con la conseguenza che essa deve considerarsi praticabile solo quando quella restitutoria non possa essere conseguita con successo: anche in tale prospettiva va infatti interpretato il principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa, sancito dal già ricordato art. 97 della Costituzione, in quanto l'interesse pubblico prevalente (alla conclusione dei lavori o alla realizzazione dell'opera) può invocarsi solo quando il provvedimento amministrativo sia stato legittimamente emanato, non potendo altrimenti sacrificarsi la tutela reale del cittadino all'integrità del diritto illecitamente leso"). Non rimane allora, verificata la ricostruzione in fatto della fattispecie (anche a seguito della disposta istruttoria: dalla quale è risultato che l'opera pubblica è stata realizzata e collaudata, e che nessun provvedimento espropriativo risulta essere stato pronunciato), che accogliere la domanda nei sensi che seguono, secondo l'indirizzo in atto dominante nella giurisprudenza amministrativa. In merito alla determinazione dell'importo dovuto dall'amministrazione intimata (che dipende dall'esercizio o meno del potere di acquisizione), non potendosi effettuare in questa sede di cognizione una valutazione di merito riservata al Comune, il collegio ritiene di fissare un termine perentorio affinché esso disponga l'acquisizione delle aree ai proprietari, con il conseguente risarcimento del danno ai sensi dell'art. 43 del testo in materia di espropriazione (salva la possibilità della restituzione della disponibilità degli immobili). Valutata la complessità del caso e in applicazione dell'art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998, il collegio dispone che: a) entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), il Comune intimato e la parte ricorrente possono addivenire ad un accordo, in base ai quali la proprietà sia trasferita al Comune e alla parte ricorrente sia corrisposta la somma specificamente concordata ovvero riconosciuta come equivalente utilità; b) ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine, il Comune intimato – entro i successivi sessanta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà l'acquisizione delle aree al suo patrimonio indisponibile, ai sensi del citato art. 43 del testo unico in materia di espropriazioni (salva la possibilità di restituire la materiale disponibilità delle aree, col risarcimento del danno relativo al periodo della loro mancata utilizzazione). L'emanazione di un simile provvedimento rientra naturalmente nell'ambito della discrezionalità dell'amministrazione intimata, sicché detta attività provvedimento non appare suscettibile di sollecitazioni giustiziali mediante il ricorso al rimedio processuale di cui all'art. 2 della l. 241/1990 (in questo senso T. A. R. Puglia, Bari, sez. III, sentenza 2635/2008): tuttavia, proprio in quanto l'amministrazione è titolare di uno spazio di valutazione discrezionale circa l'an dell'emanazione del provvedimento, essa assume su di sé la relativa responsabilità, anche contabile, connessa all'omesso esercizio del potere di perfezionamento della fattispecie. Per la quantificazione del danno, anche nel caso di emanazione dell'atto di acquisizione ex art. 43 cit., l'Amministrazione darà applicazione alle disposizioni vigenti alla data della medesima quantificazione, senza dare rilievo all'art. 55 dello stesso testo unico (il cui contenuto precettivo è venuto meno con la sentenza della Corte Costituzionale n. 349 del 2007).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n. 4118 del 17/07/2009 - Relatore: Gabriele Nunziata - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi: In ipotesi di mancato accordo tra le parti l'Amministrazione, può emettere un formale e motivato decreto con cui disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile (o al patrimonio indisponibile del soggetto beneficiario dell'espropriazione).

Estratto: «5. 2 Il Collegio ritiene nella fattispecie di dare applicazione all'art. 35 del Decr. Legisl. n. 80/1998, per cui: - entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente decisione se anteriore, le parti, previa esatta individuazione delle aree irreversibilmente trasformate, possono addivenire ad un accordo con effetti traslativi della proprietà, in base al quale la proprietà passa al soggetto avente titolo (identificato dall'Autorità amministrativa titolare del potere ablatorio) e alla parte ricorrente è corrisposta la somma specificamente individuata nell'accordo stesso, la quale dovrà essere determinata in base alle disposizioni del Testo Unico sugli espropri (in specie, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D. P. R. n. 327/2001) e comunque nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito (Corte cost., n. 949/2007), con riferimento al valore venale del bene al tempo della cessazione del periodo di occupazione legittima; la somma da liquidare alla parte ricorrente dovrà comprendere, altresì, il danno per il periodo di utilizzazione senza titolo del bene, da definirsi, a termini del citato art. 43, nella maggiorazione della sorta capitale con gli interessi moratori sinora maturati; la somma da corrispondere – giova infine aggiungere - andrà depurata di ogni corresponsione di somme medio tempore eseguita in favore della parte ricorrente, a titolo indennitario o risarcitorio, in relazione alla vicenda ablatoria per cui è causa; - ove tale accordo non sia raggiunto entro tale termine, l'Amministrazione – entro i successivi sessanta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto con cui potrà disporre l'acquisizione dell'area al suo patrimonio indisponibile (o al patrimonio indisponibile del soggetto beneficiario dell'espropriazione); in tal caso l'Amministrazione sarà tenuta a risarcire il danno per equivalente, determinando l'importo da erogare con le modalità indicate al precedente punto. Nel caso di restituzione degli immobili l'Amministrazione sarà tenuta a risarcire il danno relativo al periodo della sua utilizzazione senza titolo, cioè dalla data di scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sino a quella della effettiva restituzione, oltre gli interessi moratori; ove invece venga disposta l'acquisizione ai sensi del citato art. 43, andrà risarcito il danno relativo al periodo della utilizzazione senza titolo, nonché l'importo spettante in base alle vigenti disposizioni oltre interessi moratori.»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n. 1318 del 14/07/2009 - Relatore: Giovanni Milana - Presidente: Calogero Ferlisi

Sintesi: Laddove le parti non raggiungano un accordo in merito al trasferimento della proprietà del fondo irreversibilmente trasformato, deve rimettersi all'Amministrazione la scelta tra la restituzione dell'area (previa sua riduzione in pristino) ed il risarcimento del danno, previa acquisizione del terreno ex art. 43 DPR 327/2001.

Estratto: «5) Nella memoria conclusiva il Comune ha chiesto, in subordine, la concessione di un congruo termine per l'eventuale emissione di un provvedimento ex art. 43 del DPR n. 327/2001 cit.. Il Comune resistente, ha sostanzialmente inteso contestare la domanda risarcitoria del ricorrente chiedendo applicarsi al caso di specie il disposto dall'art. 43, comma 3, del DPR n. 327/2001. Ma tale richiesta è, ad avviso del Collegio, errata in diritto, in quanto, a fronte della domanda principale del ricorrente rivolta al mero risarcimento del danno, il Comune avrebbe semmai dovuto limitarsi ad aderire alla detta domanda, chiedendo quindi disporsi il risarcimento, con esclusione - sine die - della restituzione dell'area. Basti solo osservare che il comma 3 dell'art. 43 cit. dispone del tutto chiaramente che "Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo"; ed il testuale riferimento della norma ai giudizi impugnatori o restitutori esclude che la stessa possa trovare applicazione anche nei giudizi risarcitori, qual è quello oggi in esame, alla stregua della domanda formulata dall'odierno ricorrente. Ciò posto, poiché - come detto - nella fattispecie in esame non è stato adottato alcun provvedimento di acquisizione ai sensi del succitato art. 43,